

Il federalismo cooperativo fu introdotto
 nel 1965 negli USA per il tempismo della
 guerra e l'opera giovanile, mirando a li-
 berare per mezzo del divieto di ^{trasporti} ~~commercio~~
 interstatale. (Loren 53 n.)

2

*
04039705563261

ZCZC NAA010 T 003/5A/05538206871482 16314 0001344873171
IGNA CO IGRM 031
00100 ROMASENATO 51/48 03 1115

ON SEN DE MARTINO FRANCESCO
VIA A FALCONE 258
80127 NAPOLI



NON ESSENDO PERVENUTA LA TUA ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO
SULLE RIFORME COSTITUZIONALI DI CUI ALLA MIA PRECEDENTE
LETTERA TI INFORMO CHE SE SEI INTERESSATO POTRAI ANCORA
ADERIRE PARTECIPANDO ALLA PRIMA RIUNIONE CHE SI TERRA'
MARTEDI 7 GENNAIO ALLE ORE 11 PRESSO IL GRUPPO CORDIALI
SALUTI

CESARE SALVI

MITTENTE:
SEN CESARE SALVI
GRUPPO PDS
00100 ROMASENATO

03/01 12.13
NNNN
*
04039705563261

IGNA A

UFFICIO ALTA
POSTE ITALIANE

UFFICIO PUBBLICO
POSTE ITALIANE

UFFICIO PUBBLICO
POSTE ITALIANE

UFFICIO PUBBLICO
POSTE ITALIANE

EMENDAMENTO

Ordine dei titoli

Invece di Tit.IV (PARLAMNTO) Tit.III
Invece di Tit.III (GOVERNO e P.A.) Tit.IV

e conseguente modifica della numerazione degli
articoli di entrambi i titoli.

Francesco De M. arduo

Art.67

Ripristinare il testo originario della Proposta
A del sen.Cesare Salvi

Francesco Le Murtiu

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.67

Ripristinare il testo della Proposta A del sen.Salvi presentato nella seduta del 28 maggio 1997 (Allegato COMMISSIONE BICAMERALE, seduta 28 maggio 1997), art.10, che qui di seguito si riproduce:

"Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, e da un numero di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali pari a quello dei parlamentari nazionali, designati secondo le modalità previste dalla legge".

(Francesco De Martino)

Francesco De Martino

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.67 Comma 1 b)

A lle parole "tenendo conto"
sostituire
"conformemente ai"

Francesco De Martini

Art.73

Dopo le parole "ai sensi dell'art76"
aggiungere

"terzo comma, qualora la sfiducia implichi un
mutamento degli impegni elettorali o la rottura della
coalizione risultata in maggioranza.

Alla fine dell'articolo aggiungere

"Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.76
lo scioglimento può aver luogo, se esso è stato
esplicitamente previsto nel programma elettorale
del nuovo Presidente."

Enrico De Martino

Art.76 2° comma

Alla fine del comma aggiungere un secondo capo= verso:

"Dopo l'esposizione programmatica la Camera dei Deputati si pronuncia con un voto. Se esso è negativo lo scioglimento può aver luogo se ricorrono le condizioni previste dall'art.73"(emendato)

Nota: se questo emendamento non viene accolto rimane l'esigenza di coordinare in modo non ambiguo la norma dell'art.76, che stabilisce le dimissioni immediate del Governo, con quella dell'art.73 che vieta lo scioglimento prima di sei mesi dall'elezione. Altrimenti la sola interpretazione possibile è che vi sia un governo dimissionario, che rimane in carica per sei mesi o un nuovo governo a termine.

Enrico De Martino

Art.85 1 c.

Sostituire con il seguente:
La legge stabilisce il numero dei Deputati sulla base del rapporto con la popolazione non inferiore ad uno per centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila.

Francesco De Martini

Art.86 3° c.

Sostituire con il seguente:
La legge stabilisce il numero dei Senatori sulla base del rapporto con la popolazione in una misura non inferiore ad uno per duecentomila abitanti o frazione superiore a centomila.

Francesco De Martini

Art.120 3° comma

Sopprimere il termine "giusti" prima di processi.

Frasca de martino

511

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**RIFORMA DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE**

Articolo 1

1. La sezione I del titolo I della Parte II della Costituzione è così sostituita:

“ TITOLO I IL PARLAMENTO

SEZIONE I - *Le Camere*

Art. 55

Il Parlamento si compone dell'Assemblea Nazionale e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

L'Assemblea Nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori è di centocinquanta. Per l'esame e l'approvazione delle leggi dello Stato di cui all'art. 67 terzo e quinto comma ed al Titolo V, il Senato è integrato dai presidenti delle giunte delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano, e dai sindaci dei Comuni capoluogo di regione.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentacinquesimo anno.

Ad ogni regione sono attribuiti tre senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta, cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un solo senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.

Art. 58

L'Assemblea Nazionale e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge approvata da entrambe le Camere e soltanto in caso di guerra.

Art. 59

La elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Art. 60

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o del Presidente della Repubblica, o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 61

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento dell'Assemblea Nazionale stabilisce i diritti delle opposizioni.

Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Le deliberazioni di ciascuna Camera sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o leggi costituzionali prescrivano una maggioranza speciale. Il regolamento di ciascuna camera stabilisce i requisiti per la validità delle sedute.

Il regolamento dell'Assemblea Nazionale prevede le modalità con le quali i gruppi parlamentari possono dichiarare la propria adesione alla maggioranza o alle opposizioni parlamentari.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 62

Una legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, oppure ad una Camera e al Parlamento europeo.

Art. 63

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

La deliberazione può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

Art. 64

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 65

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 66

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

Articolo 2

1. La sezione II del titolo I della Parte II della Costituzione è così sostituita:

“ SEZIONE II - La formazione delle leggi.

Art. 67

La funzione legislativa appartiene allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- politica estera, ratifica ed attuazione di trattati e accordi internazionali;
- difesa e sicurezza nazionale;
- ordine e sicurezza pubblica;
- cittadinanza, immigrazione, emigrazione;

giustizia e ordinamento giudiziario;
 legislazione e ordinamento processuale civile e penale;
 bilancio, contabilità, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica,
 moneta, sistema valutario, sistema del credito;
 normative tecniche, requisiti, parametri e livelli di prestazione uniformi su tutto il territorio nazionale,
 ordinamenti didattici, titoli di studio, professioni,
 demanio statale,
 ordinamento degli uffici statali, dipendenti statali, rapporti tra le amministrazioni statali e i cittadini;
 ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
 principi della previdenza, garanzie del reddito, ordinamento della prestazione di lavoro.

Lo Stato ha competenza legislativa, limitatamente alla tutela di interessi interregionali, nazionali o internazionali, nelle seguenti materie:

commercio, trasporto, comunicazioni;
 attività produttive, caccia e pesca;
 sanità;
 ricerca, produzione e distribuzione dell'energia;
 ricerca scientifica, beni culturali;
 opere pubbliche, tutela dell'ambiente, protezione civile;
 acque interne.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi secondo e terzo, le Regioni e le Province autonome hanno competenza legislativa generale.

La legge statale prevale sulla legge delle Regioni o delle Province autonome per garantire a tutti l'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti e tutelare preminenti interessi nazionali.

Art. 68

La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale, salvo quanto disposto dal successivo secondo comma. L'Assemblea Nazionale trasmette al Senato della Repubblica i disegni di legge il giorno successivo all'approvazione.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per:

le leggi costituzionali ed elettorali;
 le leggi di ratifica ed attuazione di trattati ed accordi internazionali;
 le leggi di cui al precedente art. 67, terzo e quinto comma, e le leggi di cui al Titolo V;
 le leggi in materia di ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, di cui all'articolo 67, secondo comma;
 gli altri casi stabiliti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Ai di fuori dei casi previsti dal precedente secondo comma il Senato può deliberare, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti, il riesame di un disegno di legge approvato dall'Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale delibera in via definitiva.

Art. 69

Nei casi di cui al precedente articolo 68, secondo comma, il disegno di legge approvato da una Camera in un testo diverso da quello approvato nell'altra Camera viene assegnato, per le parti non approvate nell'identico testo, ad una commissione speciale formata da un uguale numero di deputati e senatori, nominati rispettivamente dai Presidenti delle due Camere, osservando la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto all'approvazione di ciascuna Camera, articolo per articolo e con votazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei precedenti commi i regolamenti stabiliscono speciali procedure.

La procedura di cui al presente articolo non si applica alle leggi costituzionali.

Art. 70

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 71

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. I progetti dichiarati urgenti dal Governo sono approvati o respinti entro il termine stabilito dai regolamenti parlamentari, che prevedono a tal fine speciali procedure. Il regolamento disciplina la assegnazione di tempi alla iniziativa legislativa parlamentare. Il regolamento dell'Assemblea Nazionale prevede una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.
La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di leggi costituzionali, di leggi elettorali, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 72

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione o nel più breve termine da essa stabilito, fermo quanto previsto dall'articolo 68, terzo comma.
La legge è pubblicata subito dopo la promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Art. 73

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato all'Assemblea Nazionale o ad entrambe le Camere, nel caso di cui all'articolo 68, secondo comma, chiedere una nuova deliberazione.
La legge nuovamente approvata è promulgata dal Presidente della Repubblica.

Art. 74

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale di leggi e di atti aventi forza di legge, ovvero di articoli degli stessi, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi costituzionali, tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì referendum per le leggi la cui abrogazione comporti oneri per lo Stato, per le Regioni o per gli enti locali, ovvero la violazione di norme o principi costituzionali.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La legge che disciplina il referendum stabilisce criteri per la separazione delle richieste di referendum, determinandone limiti e condizioni.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme.

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro il termine stabilito dal regolamento e comunque non oltre i diciotto mesi dalla presentazione, il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta, accogliendola, respingendola o modificandola.
Il regolamento definisce speciali procedure per garantire il rispetto del termine di cui al precedente primo comma.
Il referendum non è ammesso per le proposte di legge costituzionale e per quelle che comportano oneri a carico dello Stato, delle Regioni, degli enti locali ovvero la violazione di norme o principi costituzionali. Si applica altresì il terzo comma dell'articolo 74.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al primo comma.

Art. 76

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea Nazionale. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 77

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed oggetti definiti.

Art. 78

Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e concernenti la sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti o disciplinarne gli effetti.

Il Governo deve il giorno stesso dell'adozione presentare il decreto all'Assemblea Nazionale chiedendo la conversione in legge. L'Assemblea, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

L'Assemblea non può modificare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate dallo stesso Governo o da almeno un quarto dei componenti. Le modifiche devono osservare il disposto dei precedenti primo e secondo comma.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro trenta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. Il regolamento prevede un procedimento abbreviato per la deliberazione entro il termine della legge di conversione.

Per i decreti che hanno ad oggetto le materie di cui al precedente articolo 68, secondo comma, si applicano anche al Senato della Repubblica i commi dal terzo al quinto del presente articolo. In tal caso il termine di cui al precedente comma è stabilito in sessanta giorni.

Art. 79

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 80

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 81

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo sottopone alle Camere i progetti di tutti gli accordi internazionali, compresi quelli non rientranti nella previsione del precedente comma.

Art. 82

Per la realizzazione dell'Europa unita, la Repubblica italiana partecipa all'Unione europea e ne promuove uno sviluppo secondo i principi di democrazia e di libertà e di tutela dei diritti fondamentali che ispirano la Costituzione italiana.

Il trasferimento di poteri sovrani, necessario per la realizzazione della finalità prevista dal precedente comma, è consentito con le leggi che approvano i Trattati istitutivi delle Comunità europee e le relative modifiche e integrazioni. Tali leggi sono approvate da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

Dall'apertura dei negoziati per qualsiasi revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee nonché dei Trattati che li hanno modificati o integrati il Governo informa le Camere e successivamente sottopone loro il progetto di revisione.

Il Governo sottopone senza ritardo alle Camere le proposte di atti normativi dell'Unione Europea

Art. 83

L'Assemblea Nazionale approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il regolamento dispone la inammissibilità di emendamenti che superino i limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati e disciplina l'ammissibilità di altri emendamenti di iniziativa parlamentare.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese o modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge, che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione, e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.

Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate o derogate dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.

Art. 84

Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei componenti. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quarto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Nello svolgimento di audizioni e indagini conoscitive davanti alle Commissioni del Senato della Repubblica, e in ogni altro caso in cui ne venga fatta richiesta dalle Commissioni, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse. Si applicano le norme penali sulla testimonianza.

Articolo 3

1. Il Titolo II della Parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

“ TITOLO II

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 85

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio, attività pubblica o privata.

Il Presidente della Repubblica non è rieleggibile.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge, approvata da entrambe le Camere.

Art. 86

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni da un collegio composto dai membri del Parlamento, dai presidenti delle Regioni, dai sindaci dei Comuni capoluogo di regione, da quindici rappresentanti per Regione, e da trecento rappresentanti di Comuni e Province eletti dai rispettivi consigli secondo le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

Il collegio è presieduto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Art. 87

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca il collegio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, entro il termine e con le modalità stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere.

Se l'Assemblea Nazionale è sciolta, ovvero se le assemblee regionali o i consigli provinciali o i consigli comunali sono sciolti in numero maggiore della metà, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla conclusione del turno elettorale.

Fino al giuramento del Presidente della Repubblica ai sensi del successivo articolo 93 sono prorogati i poteri del Presidente uscente.

Art. 88

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica o di impedimento permanente dichiarato dallo stesso Presidente ovvero dichiarato congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Presidente del Senato, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca il collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 89

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Può porre il veto alla presentazione alle Camere di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino vizi di legittimità costituzionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, tra i candidati designati dal Senato della Repubblica, i soggetti preposti alle autorità indipendenti.

Nei casi indicati con legge approvata da entrambe le Camere nomina, su proposta del Governo e previo parere del Senato, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Esercita gli altri poteri conferitigli con legge approvata da entrambe le Camere.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea Nazionale, sentito il suo Presidente, per la impossibilità di formare un governo, secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95.

Art. 91

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la nomina dei soggetti preposti alle autorità indipendenti, lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale, l'indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere, il veto di cui all'articolo 89, quarto comma.

Art. 92

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 93

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune."

Articolo 4

1. La sezione I del titolo III della Parte II della Costituzione è così sostituito:

"TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I - Il Primo ministro e il Consiglio dei Ministri

Art. 94

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri.
Ogni candidato alle elezioni dell'Assemblea Nazionale dichiara, all'atto della candidatura, il collegamento ad un candidato alla carica di Primo ministro, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
Il Presidente della Repubblica, entro i cinque giorni successivi alla prima riunione dell'Assemblea nazionale, nomina Primo ministro il candidato al quale è collegata la maggioranza assoluta dei deputati eletti.
Se a nessuno dei candidati alla carica di Primo ministro sia collegata la maggioranza assoluta dei deputati eletti, l'Assemblea Nazionale, entro quindici giorni dalla prima riunione, elegge, a voto palese, a maggioranza assoluta dei deputati, il Primo ministro. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione. E' eletto Primo ministro il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Nei successivi cinque giorni, il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro eletto.
Le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità di uffici pubblici o lo svolgimento di attività private sono determinate con legge approvata da entrambe le Camere.

Art. 95

Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri.
Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro presenta all'Assemblea Nazionale i Ministri e il programma.
Su proposta di un quarto dei deputati dell'Assemblea è ammessa la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve contenere la designazione del nuovo Primo ministro e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione.
La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei deputati.
Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione, entro cinque giorni dalla sua approvazione.
La mozione di sfiducia può essere approvata una sola volta nella legislatura.
Alla cessazione della carica del Primo ministro per morte, impedimento, nei casi previsti con legge approvata da entrambe le Camere, o dimissioni, si applica la disposizione di cui all'articolo 94, comma 4.
Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato dell'Assemblea Nazionale. La proposta è comunicata all'Assemblea medesima. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se, entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta, l'Assemblea non approva una mozione di sfiducia ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto.

Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 96

Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo. Il Primo ministro e i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni Ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza. L'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati in base alla legge.

Art. 97

Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta, la legge può determinare i principi fondamentali e può stabilire i criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

Art. 98

Il Primo ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o dell'Assemblea Nazionale, secondo norme stabilite con legge costituzionale."

Articolo 5

1. La sezione II del titolo III della Parte II della Costituzione è così sostituita.

" SEZIONE II. - La Pubblica Amministrazione.

Art. 99

I pubblici uffici sono organizzati con regolamento in base ai principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione e la distinzione tra funzioni amministrative e responsabilità politiche.

La legge assicura il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme e i limiti.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso o contratto, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative e la tutela degli interessi statali nelle materie di cui al precedente articolo 67, secondo e terzo comma, lo Stato può istituire enti, agenzie e, con legge approvata da entrambe le Camere, autorità indipendenti.

Art. 100

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Art. 101

Il Consiglio di Stato svolge funzioni giurisdizionali e di consulenza giuridico-amministrativa. La legge assicura la separazione tra la sezione giurisdizionale e quella consultiva.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa, ed esercita le funzioni stabilite dalla legge. Referisce direttamente alle Camere sui risultati.

La legge assicura l'indipendenza della sezione consultiva del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei loro componenti."

Articolo 6

1. La sezione I del titolo IV della Parte II della Costituzione è così sostituita.

"TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. - Ordinamento giurisdizionale.

Art. 102

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale stabilisce le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uffici del pubblico ministero.

Art. 103

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di giudici amministrativi o di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, nonché le azioni che possono essere esercitate a tutela di interessi collettivi.

Art. 104

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nei casi stabiliti dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate in servizio attivo sono giudicati da sezioni specializzate istituite presso il giudice ordinario.

Art. 105

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura si compone di una sezione per i magistrati ordinari ed una per i magistrati amministrativi. Le funzioni del Consiglio a sezioni riunite sono stabilite dalla legge.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione e il presidente della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, che possono partecipare ai lavori di entrambe le sezioni.

Gli altri componenti per ciascuna delle due sezioni sono eletti per due terzi rispettivamente da tutti i magistrati ordinari e amministrativi tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo in ciascuna sezione dal Senato della Repubblica, a maggioranza di tre quinti dei componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Ciascuna sezione del Consiglio elegge un vice-presidente tra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte di organi rappresentativi elettivi.

Art. 106

Spettano alle sezioni del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti adottati dallo stesso Consiglio, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi rispettivamente dei magistrati ordinari e amministrativi.

Spettano alle Sezioni riunite le nomine agli uffici direttivi della Corte di Cassazione e della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

I provvedimenti disciplinari sono impugnabili davanti alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione. Gli altri provvedimenti possono essere impugnati esclusivamente davanti alle Sezioni riunite del Consiglio.

Le altre funzioni delle Sezioni riunite del Consiglio sono stabilite dalla legge.

Art. 107

Le nomine dei magistrati hanno luogo esclusivamente per concorso.

Le leggi sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione o di consiglieri della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, per rilevanti meriti, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 108

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Art. 109

Le norme sugli ordinamenti giudiziari e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e dei cittadini che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 110

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 111

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia."

Articolo 7

1. La sezione II del titolo IV della Parte II della Costituzione è così sostituita:

“ SEZIONE II. - *Norme sulla giurisdizione.*

Art. 112

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla ripartizione di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

La legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa in ogni fase del giudizio civile, penale, amministrativo e per garantire che la decisione intervenga in un tempo ragionevole.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.

Art. 113

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Esercita le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità, e per l'affermazione della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari.

La legge assicura la parità di poteri processuali delle parti in ogni grado del giudizio.

Art. 114

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa secondo la ripartizione delle competenze stabilita dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

La legge disciplina la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle autorità indipendenti e ne stabilisce i limiti.”

Articolo 8

1. Il titolo V della Parte II della Costituzione è così sostituito:

“TITOLO V

LA FORMA DELLO STATO

Art. 115

La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Regioni, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La ripartizione dei poteri e delle funzioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato si ispira al principio di sussidiarietà.

Art. 116

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Alle Regioni di cui al precedente comma si applicano, fino alla revisione degli statuti speciali, le norme della Costituzione che riconoscono più favorevoli condizioni di autonomia.

Art. 117

Le Regioni hanno funzioni legislative, di programmazione e di coordinamento, nonché funzioni amministrative nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 123 per Comuni e Province.

La legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, può demandare alla Regione il potere di emanare norme per la propria attuazione.

Nelle materie di cui al precedente articolo 67, secondo e terzo comma, lo Stato può con legge approvata da entrambe le Camere delegare l'esercizio di specifiche funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

La legge di cui al quinto comma dell'articolo 67 individua gli strumenti necessari a garantire a tutti il godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti.

Art. 118

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria, di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province e le Regioni impongono tributi propri, nell'ambito del coordinamento stabilito con legge dello Stato approvata da entrambe le Camere.

I bilanci dei Comuni, delle Province e delle Regioni devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario di parte corrente. Con legge approvata da entrambe le Camere, vengono stabiliti i limiti all'indebitamento e al ricorso al credito.

Per perseguire obiettivi di interesse nazionale, attuare politiche di riequilibrio territoriale, garantire a tutti l'eguale accesso a servizi pubblici essenziali o l'eguale effettivo godimento di diritti fondamentali, o comunque provvedere a scopi determinati, lo Stato può assegnare a Comuni, Province o Regioni contributi speciali, anche in via di cofinanziamento, o finalizzati e condizionati alla realizzazione di specifiche politiche pubbliche nelle materie di competenza regionale e locale.

E' costituito il fondo di solidarietà nazionale per lo sviluppo di Regioni svantaggiate o di aree svantaggiate all'interno di singole Regioni.

Una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere determina i beni demaniali di Comuni, Province, Regioni e Stato.

Art. 119

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 120

Il sistema di elezione, il numero, comunque non superiore a novanta, e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri delle assemblee regionali sono stabiliti con legge regionale.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a una assemblea regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un'altra assemblea regionale.

I deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 121

Lo statuto determina gli organi della Regione e le modalità del loro funzionamento, prevedendo in ogni caso un presidente, un'assemblea rappresentativa eletta a suffragio universale dai cittadini che hanno diritto di voto per l'elezione dell'Assemblea Nazionale e lo scioglimento dell'assemblea medesima nel caso di impossibilità di funzionamento.

Lo statuto definisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione.

Lo statuto è approvato o modificato dall'assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum e le modalità di approvazione delle leggi e degli atti amministrativi della regione. Prevede in ogni caso l'iniziativa e la partecipazione degli enti locali alla

formazione delle leggi, degli atti amministrativi e degli atti di programmazione della Regione. Può prevedere l'istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie rappresentativo degli enti locali della Regione. Le leggi regionali e gli altri atti normativi della Regione individuati dalla legge statale sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Lo statuto disciplina la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi della Regione.

Art. 122

Sugli atti amministrativi della Regione non sono ammessi controlli statali di legittimità o di merito. Lo Stato propone ricorso davanti alla Corte costituzionale avverso statuti, leggi, regolamenti, provvedimenti della Regione che presentano vizi di legittimità costituzionale.

Art. 123

I Comuni e le Province sono enti autonomi, cui è affidata la cura degli interessi delle comunità locali. Gli atti dei Comuni e delle Province non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito. Una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere determina gli organi dei Comuni e delle Province, le modalità di elezione, i casi e le modalità di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Gli statuti e i regolamenti dei Comuni e delle Province disciplinano l'attività degli organi, l'organizzazione degli uffici, l'esercizio delle funzioni amministrative, la partecipazione popolare, il decentramento. Ai Comuni e alle Province sono attribuite risorse sufficienti alla cura degli interessi delle comunità. A tal fine ad essi è riconosciuta autonomia impositiva in base alle leggi statali e regionali, sono garantiti trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni, è assicurato l'accesso a fondi comunitari. I Comuni e le Province hanno competenza amministrativa generale, escluse le sole funzioni amministrative incompatibili con la dimensione territoriale. Per la tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita, i Comuni e le Province propongono ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli atti amministrativi dello Stato e avverso gli statuti, le leggi e gli atti amministrativi delle Regioni, secondo modalità stabilite ai sensi del successivo articolo 130, secondo comma.

Art. 124

Sono costituite le seguenti Regioni:
 Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria;
 Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
 Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 125

Su proposta delle assemblee regionali interessate, si dispone, con legge approvata da entrambe le Camere, la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni. Si può, con il consenso delle popolazioni interessate espresso tramite *referendum*, e con leggi delle Regioni interessate, prevedere che Comuni e Province che ne facciano richiesta siano separati da una Regione ed aggregati ad un'altra, fermo il principio della continuità territoriale.

Art. 126

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. La Regione, con il consenso delle popolazioni in tutti i Comuni interessati, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Articolo 9

1. La sezione I del titolo VI della Parte II della Costituzione è così sostituita

"TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - *La Corte costituzionale*

Art. 127

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato, delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano, anche su ricorso di chi ritenga di essere stato leso in uno dei diritti garantiti dalla Parte prima della Costituzione;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;

sui conflitti di attribuzione tra Comuni, Province, Regioni e Stato;

sull'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 74 e 75 della Costituzione,

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Per i giudizi di cui al precedente comma, salvo che per i giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può essere organizzata per sezioni.

Art. 128

La Corte costituzionale è composta di venti giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Senato della Repubblica a maggioranza di tre quinti dei componenti, per un quarto dalle supreme magistrature, per un quarto dai componenti delle Assemblee regionali.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Per un triennio non può assumere incarichi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali, ovvero su designazione o nomina da parte dei loro organi.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un'assemblea regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 129

Le decisioni della Corte costituzionale sono di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed alle assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 130

La legge costituzionale stabilisce le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria approvata da entrambe le Camere sono stabilite le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale di cui al precedente articolo 127 e le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione."

Articolo 10

1 La sezione II del titolo VI della Parte II della Costituzione è così sostituita:

"SEZIONE II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 131

Le leggi costituzionali che modificano i principi fondamentali e la Parte prima della Costituzione sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione.

Le altre leggi costituzionali possono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale e a maggioranza dei tre quinti del Senato della Repubblica nella seconda deliberazione, e sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un milione di elettori o cinque assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza di cui al comma precedente.

Le leggi costituzionali di modifica dell'articolo 67 e del Titolo V approvate ai sensi dei precedenti commi sono promulgate solo dopo aver ricevuto il voto favorevole della metà più una delle assemblee regionali.

Art. 132

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale."

Articolo 11

1. Alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione è aggiunta la seguente:

"Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ricoprono la carica di senatore a vita continuano ad esercitare tale funzione. Analoga disposizione si applica al Presidente della Repubblica in carica alla data predetta."

PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA ALL' UNIONE EUROPEA

Art. 1

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Per la realizzazione dell'Europa Unita, la Repubblica Italiana partecipa all'Unione Europea e ne promuove lo sviluppo secondo i principi di democrazia e libertà, dello stato sociale e di diritto, e di tutela dei diritti fondamentali che ispirano la Costituzione italiana.

Le ulteriori limitazioni di sovranità necessarie per la realizzazione delle finalità previste dal primo comma sono consentite, nel rispetto dei diritti inviolabili e dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Conseguentemente sopprimere il terzo comma.

III. 1. 5.

Senese, Mussi, Salvi, Russo,
Soda, Villone, Pellegrino,
Guerzoni, Mancina, Mo-
rando, Salvati, Passigli, Cru-
cianelli, D'Alessandro Prisco,
Folena.

Art. 2

Sopprimerlo.

* III. 2. 3.

Russo, Mussi, Salvi, Senese,
Soda, Pellegrino, Villone,
Guerzoni, Mancina, Mo-
rando, Salvati, Passigli, Cru-
cianelli, D'Alessandro Prisco,
Folena.

Art. 3

Sopprimerlo.

* III. 3. 2.

Crucianelli, Mussi, Salvi, Guer-
zoni, Mancina, Pellegrino,
Russo, Senese, D'Alessandro
Prisco, Folena.

Art. 4

*Sostituire il primo comma con il se-
guente:*

Il Parlamento concorre alla formazione
degli indirizzi di politica comunitaria.

III. 4. 5.

Mussi, Salvi, Senese, Russo,
Soda, Pellegrino, Mancina,
D'Alessandro Prisco, Folena.

Art. 4

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Dal momento dell'apertura dei negoziati per qualsiasi revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati, il Governo informa le Camere. Successivamente, sottopone loro il progetto di revisione e tiene conto degli indirizzi eventualmente espressi in sede parlamentare.

Prima di concorrere alla formazione di atti normativi europei, il Governo informa in modo esauriente le Camere al fine della adozione dei relativi atti di indirizzo.

III. 4. 6.

Senese, Mussi, Salvi, Russo, Soda, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

Art. 5

Sopprimerlo.

* III. 5. 4.

Russo, Senese, Salvi, Soda, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

Art. 6

Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

A seguito dell'accertamento, in sede comunitaria, della violazione degli obblighi di cui al primo comma, il Governo, previo parere del Senato, può intimare alla Regione di provvedere entro un termine ragionevole.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informato il Senato, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino al successivo intervento regionale.

III. 6. 6. (*)

Mussi, Salvi, Senese, Russo, Soda, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

Art. 8

Sopprimere il primo comma.

III. 8. 11. 1

Mussi, Salvi, Russo, Soda, Senese, Villone, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

33

Art. 8

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La legge bicamerale disciplina organi, funzioni, e competenze della Banca d'Italia, assicurandone l'autonomia.

III. 8. 12.

Mussi, Salvi, Villone, Russo, Soda, Senese, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

4

ART. 1

Al secondo comma, sostituire le parole: le leggi elettorali e le altre leggi con le seguenti: la legge.

II. 1. 5.

D'Alessandro Prisco, Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, Folena, Salvati.

ART. 3

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

Il Senato della Repubblica è composto da 160 senatori eletti a base regionale a suffragio universale e diretto; dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; da un sindaco per le regioni fino a un milione di abitanti; da due sindaci per le regioni da uno a tre milioni di abitanti; da tre sindaci per le regioni da tre a sei milioni di abitanti; da quattro sindaci per le regioni con oltre sei milioni di abitanti.

I sindaci di cui al precedente comma sono eletti, tra i sindaci in carica in ciascuna Regione al momento della indizione delle elezioni, e per la durata del proprio mandato, con suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite con legge regionale.

II. 3. 11.

Villone, Mussi, Salvi, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

ART. 3

35

Al quarto comma, sostituire la parola: cinque senatori con le parole: quattro senatori elettivi.

II. 3. 8.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, Morando,
Passigli, Crucianelli, D'Ales-
sandro Prisco, Folena, Sal-
vati.

ART. 3

*Al quinto comma, dopo le parole: re-
stanti seggi inserire le altre: di senatori
elettivi.*

II. 3. 9.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-

ART. 3

Sopprimere il sesto comma.

* II. 3. 10.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, Morando,
Passigli, Crucianelli, D'Ales-
sandro Prisco, Folena, Sal-
vati.

ART. 5

*Al terzo comma, sostituire le parole: di
due terzi con le parole: a maggioranza
assoluta dei componenti.*

II. 5. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, Morando,
Passigli, Crucianelli, D'Ales-
sandro Prisco, Folena, Sal-
vati.

ART. 7

36

Al primo comma sostituire le parole: di due terzi con le parole: a maggioranza assoluta dei componenti.

II. 7. 1.

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

ART. 9

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le relative deliberazioni sono impugnate dall'interessato, se ne comportano l'esclusione dalla Camera, davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione. La medesima impugnazione è ammessa negli altri casi se è proposta da almeno un quarto dei componenti della Camera di appartenenza.

II. 9. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

ART. 13

Al terzo comma, sostituire le parole: anche economici con le seguenti: o privati.

II. 13. 3.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

È istituita nel Senato della Repubblica la Commissione Federale. Fanno parte della commissione i presidenti di regione e i sindaci di cui all'articolo 3.

La Commissione esprime parere su ogni questione concernente le autonomie regionali e locali.

II. 14. 5.

Villone, Mussi, Salvi, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

ART. 15

Al secondo comma, lettera d) sopprimere le parole: rapporti politici.

II. 15. 4.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena..

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) norme sull'equilibrio di condizioni nella comunicazione radiotelevisiva per le competizioni elettorali.

II. 15. 23.

Mussi, Salvi, Russo, Soda, Villone, Senese, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

Al secondo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) norme penali sostanziali e processuali.

II. 15. 24.

Mussi, Salvi, Russo, Soda, Villone, Senese, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 17

Sostituire le parole da: dieci giorni fino a: e proporre con le seguenti: venti giorni successivi, eventualmente proponendo.

II. 17. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

ART. 20

ART. 20.

Sopprimere il secondo comma.

* II. 20. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 22

39

Al primo comma, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: un milione di.

II. 22. 18.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, D'Alessan-
dro Prisco, Folena.

ART. 22

Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Non è ammesso altresì referendum nel caso in cui l'esito positivo del voto popolare comporti oneri per lo Stato, per le Regioni e per gli enti locali, ovvero la violazione di norme o principi costituzionali.

II. 22. 19.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, D'Alessan-
dro Prisco, Folena.

ART. 25

Sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

II. 25. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, Morando,
Passigli, D'Alessandro Prisco,
Crucianelli, Folena.

ART. 26

Al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: e concernenti la sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione.

II. 26. 17.

Mussi, salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, Morando,
Passigli, Crucianelli, D'Ales-
sandro Prisco, Folena.

ART. 28

40

Al primo comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: assoluta dei componenti.

*** II. 28. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, Salvati,
Morando, Crucianelli, D'Alessan-
dro Prisco, Passigli, Fo-
lena.

ART. 28

X Al terzo comma, sopprimere le parole: in ogni caso.

II. 28. 2.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, D'Alessan-
dro Prisco, Folena.

ART. 30

*Sostituire il primo comma con il se-
guente:*

Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

II. 30. 36.

Mussi, Salvi, Villone, Soda,
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-
legrino, Mancina, D'Alessan-
dro Prisco, Folena.

ART. 30

Sostituire il quarto comma con il seguente:

I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio ed agli altri disegni di legge, che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica, sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.

II. 30. 38.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 30

Sopprimere il settimo comma.

*** II. 30. 39.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 30

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.

II. 30. 40.

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

I disegni di legge concernenti il bilancio, l'istituzione, o la modificazione di tributi, la disciplina e ripartizione di fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato, che delibera previo parere della Commissione federale.

Gli emendamenti sui quali la Commissione abbia espresso parere contrario sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

Sulle modifiche proposte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo non conforme al parere della Commissione federale, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'autonomia costituzionalmente protetta delle Regioni e degli enti locali. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

II. 31. 7.

Soda, Villone, Mussi, Salvi, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Passigli, Folena.

ART. 32

43

Al quarto comma, sostituire le parole: La Commissione d'inchiesta procede con le seguenti: Le commissioni d'inchiesta istituite presso il Senato della Repubblica procedono.

II. 32. 3. 1

Pellegrino, Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 32

Al quinto comma, sostituire la parola: forniscono con le seguenti: sono tenuti a fornire con tempestività e completezza.

II. 32. 2.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 33

Sopprimere il sesto comma.

II. 33. 11.

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 34

Al terzo comma sostituire le parole: tre quinti con le seguenti: la maggioranza assoluta.

II. 34. 6.

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

64
ART. 35

ART. 35.

Aggiungere il seguente comma:

È nominato altresì senatore a vita il Presidente della Repubblica in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

II. 35. 1.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

ART. 36

✕ *Sopprimere il quinto comma.*

* II. 34. 5.

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena.

FORMA DI GOVERNO

*Art. 1
comma 3*

Aggiungere in fine: "La legge bicamerale prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti fra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici"

Mussi

~~Alessandro~~

D'Alessandro *Pino*

Folena

Guerzoni

Mancina

Morando

Passigli

Pellegrino

Russo

Salvati

Senese

Soda

Spini

Villone

FORMA DI GOVERNO

Art.

Aggiungere, in fine, il seguente art. 13:

“La maggioranza dei seggi della Camera dei Deputati è assegnata con il sistema del doppio turno maggioritario uninominale”.

Mussi

~~Cassonari~~

D'Alessandro *Prisco*

Folena

Guerzoni

Mancina

Morando

Passigli

Pellegrino

Russo

Salvati

Senese

Soda

Spini

Villone

FORMA DI GOVERNO

*Art. 3
lettera k)*

Aggiungere in fine: " la Costituzione e la legge stabiliscono i casi nei quali la nomina avviene su proposta del governo, ovvero previo consenso del Senato;"

- Mussi
- Crucianelli
- D'Alessandro ~~Prisco~~
- Folena
- Guerzoni
- Mancina
- Morando
- Passigli
- Pellegrino
- Russo
- Salvati
- Senese
- Soda
- Spini
- Villone

ART. 101

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:
"Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno dei singoli uffici del pubblico ministero nonché il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative dei vari uffici del Pubblico Ministero".

SALVI
MUSSI
POLENA
PELLEGRINO
MUSO
POMERAI
VILLORE
SONA
MANCINA
D'ALESSANDRO PASCO
SALVATI
CRUCIANELLI
PASSIGLI
GUERZONI

Art. 101

Sostituire il quarto comma con il seguente: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale"; collocare il terzo ed il quarto comma, quest'ultimo come sostituito, nell'articolo 111 come commi primo e secondo in sostituzione di quelli ivi previsti; collocare il quinto comma nell'articolo 111 come quarto comma del medesimo.

RUSSO
FOLENA
FENEVE
~~FERRARINO~~
SALVI
MUSI
VILLONE
SONA
MANCINA
D'ALESSA ANNO MUSI
SALVATI
LUCIANELLI
PASSIGLI
GUERZONI

Art. 102

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma 1 bis:

“Per la tutela giurisdizionale nei confronti della Amministrazione pubblica o nel settore dei pubblici servizi la legge determina le materie attribuite al giudice amministrativo.”

Conseguentemente, all'art. 103 comma primo sopprimere le parole :

“sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge”.

Pellegrino

Russo

Folena

Senese

Salvi

Mussi

Villone

Soda

Mancina

D'Alessandro Prisco

SALVATI

(LUCIANELLI)

PASSIGLI

GUZZONI

ART. 103

All'ultimo comma sostituire la parola "sono" con le parole "possono essere" ed inserire tra le parole "o" e "per l'adempimento" le parole seguenti: "per missioni militari all'estero in adempimento".

~~SENESE~~

MUSCO

POLONA

SALVI

MUSI

VILLONE

SORA

MANCINI

D'ALESSANDRO PAULI

SALVATI

LUCIANELLI

PASSIGLI

GUERZONI

ART. 104

Sopprimere il quarto comma

Conseguentemente: al sesto comma sopprimere le parole: "e ciascuna sezione elegge il proprio presidente";

al settimo comma, sopprimere le parole: "delle Sezioni riunite e di ciascuna sezione".

SALVI
MUSSI
FOLENA
RUSSO
SENESE
VILLONE
SODA
D'ALESSANDRO RADE
LUCIANELLI
PASSIGLI
GUERZONI

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE

ART. 104

Sostituire il quinto comma con il seguente:

"Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio".

Conseguentemente, al terzo comma dell'art. 104 bis sostituire le parole "tre quinti" e "due quinti" con le parole "due terzi" e "un terzo".

- FOLONA
- SENESE
- REUBENNO
- MUS
- SAWI
- MUSI
- VILLORE
- MANCINA
- SODA
- D'ALESSANDRO
- SALVATI
- CRUCIANELLI
- PASSIGLI
- GUERZONI

ART. 104

All'ultimo comma sostituire la parola "assumere" con la parola "ricoprire".

Conseguentemente, sostituire la parola "assumere" con la parola "ricoprire" anche nell'ultimo comma dell'art. 104 bis.

MUSCO

POLENA

SENISE

SALVI

MUSCI

MANCIANI

D'ALESSANDRO PUSC

VILONE

SODÀ

SALVATI

CRUCIANELLI

PASSIGLI

GUERZONI

Art. 104

al secondo comma sostituire le parole "Presidente della Repubblica" con le parole "Presidente del Senato della Repubblica".

Folena
Senese
Russo
Pellegrino
Villone
Salvi
Mussi
Mancina
Soda
D'Alessandro Prisco

SALVATI
CRUCIANELLI
PASSIZZI
GUERZONI

Art. 104 bis

al primo comma sostituire le parole "Presidente della Repubblica" con le parole "Presidente del Senato della Repubblica".

Folena

Senese

Russo

Pellegrino

Villone

Salvi

Mussi

Mancina

Soda

D'Alessandro Prisco

SALVATI

LUCIANELLI

PASSIGLI

GUERZONI

ART. 105

Sopprimere la parola "esclusivamente" e, alla fine, sopprimere il punto e aggiungere le seguenti parole "e, salva la disposizione dell'art. 110, ogni altra funzione amministrativa riguardante l'attività giudiziaria".

SALVI
 MUSSI
 POLOTTA
 RUSSO
 GONELLI
 RENEGHINI
 MANCIANI
 D'ALESSANDRO
 SORA
 VILLONE
 SALVATI
 CRUCIANELLI
 PASSIGLI
 GUERZONI

Art. 105 bis

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria ed il Consiglio superiore della magistratura amministrativa eleggono, ciascuno tra i propri componenti, rispettivamente per la quota di due terzi e di un terzo, una Corte di giustizia per i magistrati cui spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e amministrativi e la tutela giurisdizionale in unico grado nei confronti dei provvedimenti amministrativi dei due consigli.

Ciascun Consiglio elegge i componenti ad esso assegnati per due terzi tra i magistrati e per un terzo tra i membri designati dal Parlamento.

La Corte elegge il presidente tra i componenti di designazione parlamentare.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli superiori e durano in carica fino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevedere che essa si articoli in sezioni determinando le modalità della relativa composizione."

SENZISE

MUSSO

POLEGWINO

POLOMA

STWI

MUSSI

VILLONE

SORA

D'ALESSANDRO ALDO

MANCINA

SMIATI

GIACIAVELLI

PASSIGNI

GUERZONI

ART. 106

Sostituire i commi secondo terzo e quarto con il seguente:

"I magistrati ordinari esercitano inizialmente, per il periodo stabilito dalla legge, funzioni giudicanti collegiali. La legge regola la successiva assegnazione delle diverse funzioni ed il passaggio tra di esse, nonché le procedure di accertamento della idoneità professionale alle funzioni richieste, assicurando la temporaneità nella medesima sede delle funzioni direttive, delle funzioni di pubblico ministero e di altre eventuali funzioni da essa individuate, ed assicurando altresì che il passaggio dalle funzioni di pubblico ministero alle funzioni giudicanti penali, non avvenga nell'ambito del medesimo distretto.

Conseguentemente, sopprimere il terzo comma dell'art. 107.

SALVI
 MUSSI
 POLENA
 SENSE
 RUSSO
 VILLONE
 MANCINA
 SODA
 DIATESSA NINO FUS
 SALVATI
 CRUCIANELLI
 PASSIGLI
 GUERZONI

ART. 106

Al quinto comma dopo la parola "elettiva", inserire la parola:
"per un tempo determinato".

FOLBINA
MUSO
FENDES
PELLERINO
SALVI
MUSI
VILLONE
SONA
DI AZEGLIANO PRIMO
MANCINA
SALVATI
CRUCIANELLI
PASSIGLI
GUERZONI

Art. 107

Sostituire gli ultimi due commi con il seguente:

“La legge regola le incompatibilità, la responsabilità disciplinare dei giudici e dei magistrati del Pubblico Ministero, e le condizioni di partecipazione dei medesimi alle competizioni elettorali, al fine di assicurarne l'imparzialità, la riservatezza, la correttezza e la responsabilità”.

Folena

Russo

Senese

Pellegrino

Salvi

Mussi

Soda

Villone

Mancina

D'Alessandro Prisco

SALVATI

CRUCIANELLI

PASSIGLI

GUERZONI

ART. 110

Al primo comma, sopprimere le parole "promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi"

VILLANI

MUSCO

SENESE

POLONA

~~RE~~

SALVI

MUSSI

SOLA

D'ALESSANDRO ALTA

MANCINI

SALVATI

CRUCIANELLI

PASSIGLI

GUERZONI

Art. 110

Aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente periodo:

"Riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia e sull'esercizio dell'azione penale".

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'art. 112.

MUSCO
PELLEGRINO
SENESE
~~MUSCO~~
POLENA
JAWI
MUSCI
VILLONE
SONA
MANCINA
D'ALESSANDRO ANIBALE
SALVATI
CRUCIANELLI
PASSIGLI
GUERZONI

Dopo l'articolo 111 inserire il seguente

Art. 111 bis

" Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è sempre ammesso appello ovvero ricorso in cassazione. Contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa è ammesso ricorso in cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione."

- SENESE
- POLEGGIANO
- MUSSO
- POLENA
- SALVI
- MUSSI
- VILLONE
- D'ALESSANDRO ANULO
- MANCINA
- SONA
- SALVATI
- CRUCIANELLI
- PASSIGLI
- GUERZONI



Art. 112

Aggiungere il seguente comma 1bis:

"Il pubblico ministero esercita innanzi al giudice le altre facoltà di azione e di intervento previste dalla legge".



- PELLEGRINO
- POLENTA
- MUSO
- GNESE
- SAWI
- MUSCI
- VILLORE
- MANCINA
- SORA
- DIABESSA ANNO MUSO
- SALVATI
- CRUCIANELLI
- PASSIGLI
- GUERZONI

Art. 134

Dopo le parole "valore di legge" sostituire il punto e virgola con un punto e sopprimere il periodo successivo, aggiungendo un secondo comma dal seguente tenore:

"Una legge costituzionale può determinare i casi, le forme e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi diretti avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni."

Folena
Villone
Pellegrino
Senese
Russo
Salvi
Mussi
Mancina
D'Alessandro Prisco
Soda
SALVATI
CRUCIANELLI
PASSIGLI
GUERZONI

Art. 134

Al comma I, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

“Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra Stato e Regioni o province o comuni nonché tra le Regioni ovvero tra queste e le province o i comuni; sulle impugnazioni per illegittimità costituzionale di una legge dello Stato o di una regione proposte da un'altra Regione o dallo Stato, ovvero da una provincia o da un comune per violazione della propria sfera di competenza”.

SENEF
 VILONE
 MISSO
 POLICENINO
 POLONA
 SAWI
 MUCCI
 SIDA
 MANICINTA
 DIAMESPANNO PULCO
 SALVATI
 CRUCIANELLI
 PASSIGLI
 GUERZONI

Art. 135

sostituire il primo comma con il seguente :

“La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali quattro sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative; sei, di cui tre su designazione delle Regioni, dal Senato della Repubblica.”

Folena

Senese

Russo

Villone

Pellegrino

Salvi

Mussi

Mancina

Soda

D'Alessandro Prisco

SALVATI

CACCIANELLI

PASSIGLI

GUERZONI

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE

ART. 137

Sopprimere il secondo comma.

- VILLORES
- SENESS
- POLENA
- PERUCCINO
- MUSO
- SAWI
- MUSI
- SONA
- MANCINA
- D'ALESSANDRO MUSO
- SALVATI
- CRUCIANELLI
- PASSIGLI
- GUERZONI

Napoli, 9 luglio 1997

Caro D'Alema, ti invio copia di una lettera scritta a Salvi. Non ho alcuna voglia di associarmi alle divisioni del PDS e tanto meno di convergere sulla più forte corrente che critica la tua opera, dato che essa rappresenta la tesi presidenzialista estrema. Mi auguro che alla fine il risultato sia meno lontano dalla proposta originaria del PDS, da te sostenuta.

*Con molti cordiali saluti e
auguri*

Francesco De Martiis

Napoli, 9 luglio 1997

Caro Salvi, ho atteso la riunione della vostra Direzione prima di scriverti. Sono tutt'altro che lieto nel constatare la persistenza di divisioni e non intendo aggravarle. Non posso peraltro rinunciare a convinzioni più volte a voce o per iscritto manifestate sui pericoli per l'Italia di un'elezione diretta del Presidente e non vi è limite costituzionale che possa frenarne, tanto meno impedire, possibili abusi. Tuttavia intendo partecipare all'opera di miglioramento del testo, come voi dite, e farò quindi pervenire poche proposte di emendamento alla commissione mista dei Gruppi preannunciata, sperando che siano accolte. Come parlamentare, per giunta indipendente, rivendico comunque la libertà di voto secondo coscienza in questioni costituzionali e per la legge elettorale, che ad esse è strettamente connessa. Non sono un felicista del parlamentarismo, tutt'altro. E non sono per un rapporto dei poteri sbilanciato a suo favore. Amerei un vero equilibrio dei poteri, nel quale la rappresentanza popolare conferita al parlamentare non sia degradata. Se si vuole, anche con il testo proposto, si può fare. So bene di essere al termine della vita ed è già molto che mi si ascolti con cortesia. E so anche, dati i rapporti di forza, che la Realpolitik è dalla parte vostra. Ma non è male che vi sia qualcuno che eserciti una funzione critica, alla quale non di rado rinunciano gli intellettuali, come rileva Eugenio Darin nel suo recente libro.

Con molti cordiali saluti

Francesco De Martino

Napoli 21 luglio 1997

Caro Salvi, ti invio gli emendamenti al testo del Progetto che riguardano i poteri del Parlamento e quelli del Presidente della Repubblica. La stessa collocazione del Titolo sul Parlamento, che passa dal primo posto in cui era all'ultimo denota la reale sostanza della riforma. Ho letto il tuo intervento alla Direzione del PDS, condivido varie parti, ma non il giudizio complessivo, troppo ottimistico, tanto più che sulla parte concernente la Giustizia la navigazione è ancora incerta e non fuori dagli scogli. Anche la diminuzione del numero dei parlamentari, con il conseguente ampliarsi dei collegi mi sembra più lontana dal senso del collegio uninominale ed è una concessione alla campagna antiparlamentare in atto, cui bisogna rispondere con il rigore dei comportamenti e non accettando l'idea che la lentezza ed inefficienza dipende dal numero. Per obbligo di lealtà devo dirti che se essi saranno accolti dai Gruppi ne sarò lieto. Se non lo saranno, oggi come oggi sono incline a ripresentarli alla Commissione bicamerale.

*grazie sempre della tua cortesia
Enrico De Martino*

SENATO DELLA REPUBBLICA

A20.119 3° comma

sopprimere il termine "gius

Art.120 3° comma

sopprimere il termine "giusti" prima di processi

Se esso è inteso in senso tecnico-giuridico vuol dire conforme alla legge, quindi inutile.

Se allude a categorie morali rischia di aprire un varco costituzionale alla teoria de libero diritto, che nell'aspirazione alla giustizia perfetta rischia divenire arbitrio autoritario

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.85 1 c.

Sostituire con il seguente

La legge stabilisce il numero dei deputati sulla base del rapporto con la popolazione in una misura non inferiore ad uno per centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila

Art.86 3° c.

Sostituire con il seguente

La legge stabilisce il numero dei senatori sulla base del rapporto con la popolazione in una misura non inferiore a d uno per duecentomila abitanti

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.76 2° comma

Ala fine del comma aggiungere un secondo capoverso:
Dopo l'esposizione programmatica la Camera dei Deputati
si pronuncia con un voto. Se esso è negativo lo
scioglimento può aver luogo se ricor-
rono le condizioni previste dall'art.73 " (emendato)

Nota: se questi emendamenti non vengono accolti
rimane l'esigenza di coordinare in modo non ambiguo la
norma dell'art.76 che stabilisce le dimissioni immediate
con quella dell'art.73 che vieta lo scioglimento
prima di sei mesi... Se rimane come è la sola interpreta-
zione possibile è che vi sia un governo prorogato
per sei mesi o un nuovo governo a termine !

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.69 c.1 b)

Alle parole "tenendo conto dei"

sostituire

"conformemente ai"

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.67

Ripristinare il testo originario della Proposta A
di Salvi

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 73

dopo le parole "ai sensi dell'art.76"

aggiungere

" terzo comma, qualora la sfiducia implichi un mutamento degli impegni elettorali o la rottura della coalizione risultata in maggioranza alle elezioni

Alla fine dell'articolo aggiungere:

"Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.76 lo scioglimento puo aver luogo, se esso e stato esplicitamente previsto nel programma del nuovo Presidente".

SENATO DELLA REPUBBLICA

L'ordine dei poteri prescelto pone all'ultimo posto il Parlamento (Tit. IV), che così si trova anche dopo la Pubblica Amministrazione.

Sarebbe preferibile ^{che} il titolo IV divenisse il III e questo il IV: quindi Presidente, Parlamento, Governo e P.A.

Cesare Salvi
Il PDS e la riforma costituzionale

Relazione introduttiva alla Direzione PDS
8 luglio 1997

1. Un moderno progetto di riforma della Costituzione, un'ampia intesa politico-parlamentare, un rafforzamento della stabilità del Governo

Con questa riunione di direzione avviamo la discussione sulla prima fase dei lavori della Commissione bicamerale, per valutarne i risultati e decidere gli atteggiamenti da tenere nella fase successiva.

A questo riguardo vorrei dire subito, anche con riferimento alle polemiche e alle discussioni di questi giorni, che è necessario assicurare tutto lo spazio di dibattito e di decisione collegiale. Del resto, questo è il metodo che si è seguito prima dell'avvio dei lavori della bicamerale, per la definizione delle nostre posizioni, a cominciare dai seminari organizzati dai gruppi parlamentari a settembre per proseguire con l'elaborazione da parte dei gruppi dei nostri disegni di legge e con il dibattito congressuale. Così è stato anche durante la commissione bicamerale, nel lavoro del gruppo parlamentare. E l'orientamento di voto dei parlamentari del Pds è stato generalmente, e comunque sempre nei passaggi più difficili, quasi unanime, compreso il voto sul testo finale.

Naturalmente la discussione può e deve continuare adesso. Se si è data un'impressione contraria, è stata sbagliata. La discussione deve proseguire, al fine di assumere orientamenti collegiali, da ricondurre in ogni caso alla sede istituzionale competente a decidere, anche secondo Statuto, che è quella dei gruppi parlamentari.

Va anzitutto espressa una valutazione complessiva del lavoro svolto nella Bicamerale e del testo prodotto. Il giudizio d'insieme è, a mio avviso, ampiamente positivo, anche se esistono ombre e punti deboli, sui quali occorrerà avviare un'iniziativa politica e parlamentare per introdurre i necessari miglioramenti.

Questa valutazione complessivamente positiva è legata, anzitutto, al risultato istituzionale conseguito con l'approvazione del testo della proposta di riforma. E ciò per due ragioni. In primo luogo, perché è la prima volta da quando si discute in Italia di grande riforma - e cioè da venti anni, e con una

particolare accentuazione nell'ultimo periodo - che è a disposizione del Parlamento e del Paese un testo organico di riforma complessiva della seconda parte della Costituzione. In secondo luogo, perché su questo testo si è determinata nella Commissione bicamerale una convergenza molto ampia di forze politiche parlamentari. Quest'ultimo dato, in particolare, segna un successo della nostra impostazione del tema delle riforme costituzionali. Un successo non perché D'Alema è il presidente della Bicamerale, ma perché D'Alema ha assunto la presidenza proprio per portare a compimento la nostra impostazione, basata sull'esigenza di un'ampia intesa per una riforma organica della Costituzione.

E' da qualche anno, infatti, che abbiamo posto due questioni. La prima riguarda la necessità di una riforma complessiva delle istituzioni democratiche: non una nuova Costituzione, ma un nuovo assetto organico della seconda parte della Costituzione; e, quindi, abbiamo assunto, in questi termini, il tema della grande riforma come nostro tema di iniziativa politica. La seconda questione da noi posta ha riguardato l'esigenza di una riforma che trovasse la convergenza della gran parte delle forze politiche e parlamentari. E ciò non solo e non tanto per un problema di procedura, di numeri in Parlamento, ma per una ragione più di fondo: la grande riforma, il riassetto della seconda parte della nostra Costituzione deve consolidarsi nel consenso del più gran numero di cittadini, del più gran numero di italiani, quali che siano le forze politiche nelle quali si riconoscono, per le quali hanno votato e voteranno, e la loro attuale collocazione di maggioranza o di opposizione.

Su questa impostazione abbiamo condotto una battaglia di principio negli ultimi anni, fin da quando il governo Berlusconi aveva invece, con il comitato Speroni, teorizzato e avviato le riforme costituzionali come materia da decidere a colpi di maggioranza, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 138 della Costituzione. Il tema della necessità di grandi intese lo abbiamo poi posto in occasione della formazione del governo Dini, e successivamente nello scorcio finale della passata legislatura, quando sembrò che si delineassero le condizioni per un governo di larga intesa che avesse come suo contenuto quello di realizzare le riforme costituzionali. Ed è stato, infine, uno dei temi principali sui quali abbiamo impostato la campagna elettorale dello scorso anno. Una delle ragioni di polemica politica fra il Polo e l'Ulivo, e anche, secondo molti, una delle ragioni non secondarie per le quali l'Ulivo ha avuto la maggioranza di consensi degli elettori, fu questa: di fronte alla tesi del Polo che chiedeva voti per fare le riforme istituzionali a colpi di maggioranza, la posizione dell'Ulivo fu invece quella di affermare che chiunque avesse vinto le elezioni le riforme costituzionali si sarebbero dovute fare, insieme, in Parlamento. Abbiamo investito in questa possibilità: essa si sta concretizzando, si è intanto concretizzata nel voto finale della commissione bicamerale. Questo voto rende possibile, realistico, e credibile che la riforma della Costituzione sia realizzata.

con ampio consenso, ed in questa legislatura. Oltretutto, quindi, in una situazione parlamentare nella quale il peso decisivo della nostra presenza consente di impedire che passino soluzioni contrastanti con le nostre posizioni di principio, consente di far pesare nel merito le nostre idee.

La valutazione positiva che ho espresso discende poi da un secondo ordine di considerazioni.

I fatti hanno dimostrato false due ipotesi: che per realizzare larghe intese sulle riforme si sarebbe dovuto mettere in crisi il governo; ovvero che per sostenere le ragioni del governo sarebbe stato impossibile avviare il processo di riforme costituzionali. Usciamo dalla Commissione bicamerale con il governo più forte; con una distensione nei rapporti sia tra maggioranza ed opposizione che all'interno della maggioranza (compresa Rifondazione); e con una proposta di larga intesa sulle riforme che vede un investimento di impegno anche personale da parte dei leaders del Polo.

Naturalmente questi argomenti, che hanno un grande peso, non sarebbero affatto dirimenti se si dovesse esprimere un giudizio negativo o anche prevalentemente negativo sul contenuto delle soluzioni proposte dalla Commissione bicamerale; se cioè, per ottenere i risultati politici positivi di cui si è detto, si fosse pagato un prezzo eccessivo nel merito. E' invece giusto dare un giudizio d'insieme positivo anche nel merito. La Commissione bicamerale offre al Parlamento e al Paese un risultato certo perfettibile, e che tuttavia indica la via di istituzioni più moderne e più democratiche: una diversa organizzazione dello Stato, con un forte spostamento di poteri verso le Regioni e le autonomie; nuove istituzioni di governo, fondate sul consenso dei cittadini e finalizzate alle esigenze di governabilità; un Parlamento più snello ed efficiente; più solide garanzie democratiche per i cittadini

2. La nuova forma di Stato

La Commissione bicamerale ha statuito principi fortemente innovativi, coerenti alla battaglia della sinistra per una riorganizzazione complessiva dei poteri decisionali che vada verso un reale trasferimento di poteri dallo Stato alle Regioni e dalle Regioni ai Comuni e alle autonomie locali. Al di là delle questioni terminologiche, che lascerei risolvere ai professori, sono soluzioni certamente di ispirazione federalista, che consentono di porre le basi per un'iniziativa istituzionale e culturale nei confronti sia delle istanze secessionistiche ed eversive espresse dalla Lega, sia delle forti tendenze alla conservazione esistenti dentro e fuori gli apparati burocratici. Ciò è stato possibile a seguito della scelta di avviare un'iniziativa fortemente emendativa rispetto alla prima bozza proposta da D'Onofrio.

In sintesi, le principali innovazioni introdotte sono le seguenti. Anzitutto, il capovolgimento del criterio posto dall'art. 117 della Costituzione vigente, nel senso che la competenza legislativa generale è affidata alle Regioni, mentre sono espressamente enumerate in Costituzione le materie affidate alla competenza legislativa dello Stato centrale (anche se l'elenco di materie dovrà essere esaminato con grande attenzione, perché l'elencazione non può considerarsi del tutto soddisfacente). Al tempo stesso, è prevista la salvaguardia dell'uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale per l'attuazione dei diritti sociali previsti dalla prima parte della Costituzione, con l'indicazione degli strumenti per rendere effettiva questa previsione. Sono stati aboliti i limiti che la Costituzione attuale prevede per le leggi regionali, a cominciare dall'eliminazione della possibilità di stabilire, con leggi dello Stato centrale, principi incidenti, anche sulle materie affidate alla legislazione regionale. È prevista la piena autonomia statutaria delle Regioni che, quindi, si daranno i loro statuti senza dovere passare attraverso le decisioni del Parlamento nazionale; e l'autonomia comprende la forma di governo e il sistema elettorale regionale. Viene meno la funzione centrale di indirizzo e coordinamento, e c'è l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità e del commissario di governo. È prevista l'autonomia finanziaria e di spesa, ed è abolita la finanza derivata con i vincoli alle spese. Tre dei giudici della Corte Costituzionale saranno nominati dalle Regioni. È abolita l'impugnazione preventiva davanti alla Corte Costituzionale, da parte del Governo, delle leggi regionali.

Per quanto riguarda i Comuni e le autonomie locali c'è in Costituzione un'autonoma garanzia, anche rispetto ai rischi di neocentralismo regionale. Sappiamo che l'insuccesso dell'esperimento regionalista avviato negli anni '70 si è avuto per il doppio processo della compressione da parte del centro dell'autonomia regionale, ma anche della sottrazione di autonomia a Comuni e Province da parte delle Regioni, nonostante che secondo l'art. 118 l'esercizio delle funzioni amministrative regionali dovesse "normalmente" avvenire delegandole alle autonomie locali. Si afferma quindi, in applicazione del principio di sussidiarietà, la garanzia della funzione amministrativa generale dei Comuni; si prevede anche per Comuni e Province potestà di autorganizzazione, autonomia finanziaria e di spesa, e si consente anche ai Comuni l'accesso diretto alla Corte Costituzionale, finora riservato soltanto alle Regioni.

Si delinea così quel "federalismo delle regioni e delle città" che, coerentemente alla storia italiana, segna una delle peculiarità della soluzione che si è adottata rispetto, in particolare, al federalismo tedesco.

La questione principale da risolvere, rispetto al testo varato dalla Bicamerale, riguarda l'insufficiente raccordo fra autonomie locali e regionali e soggetti decisionali centrali, Governo e Parlamento. Tornerò sul punto. Mi pare però difficile negare che l'impianto complessivo va lungo la strada che abbiamo indicato e per la quale abbiamo lavorato in questi anni; e che siano infondate sia

la tesi di chi lamenta un "eccesso" di federalismo, fino al paragone con la concezione della destra repubblicana Usa, sia l'opposta tesi (contenuta in un documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni), che parla addirittura di marginalizzazione del ruolo delle Regioni.

Come dicevo, non interessa molto la definizione in termini o meno di federalismo. Si sa, infatti, che se si ragiona in termini rigorosamente teorici sono federali solo gli Stati che nascono dall'aggregazione di stati sovrani, e quindi certamente in Italia non c'è e non ci potrà mai essere il federalismo in senso proprio, perché lo Stato unitario si è costruito - a differenza che in Germania - con successive annessioni, non con la federazione di Stati sovrani. Se invece si guarda ai contenuti dell'organizzazione dei poteri, certamente è una delle soluzioni più avanzate in Europa, dal punto di vista degli effettivi poteri conferiti alle autonomie regionali e locali.

D'altra parte, il processo di riorganizzazione del potere pubblico ha un'ampiezza, anche temporale, e richiede un impegno complessivo, dei quali è bene rendersi conto fino in fondo, e che non si esaurirà con l'approvazione della riforma e con questa legislatura.

Questo processo è descritto dalla III "disposizione transitoria": in un arco di cinque anni, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ciascuna Regione decide la data d'inizio dell'esercizio delle nuove potestà legislative; su questa base, si provvede alla riorganizzazione del sistema amministrativo, centrale e periferico, e al trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle risorse umane e dei conseguenti stanziamenti finanziari.

Al tempo stesso, la IV "disposizione transitoria" prevede il raccordo con il trasferimento di funzioni amministrative statali, già avviato in questa legislatura con la "legge Bassanini", che viene esplicitamente confermato. Si disegna così un percorso lungo, complesso e di ampia portata che offre, nell'insieme, la grande occasione per una profonda riforma dell'amministrazione pubblica. Alle norme che disciplinano questo percorso va data grande attenzione, per valutarne la congruità ad una così rilevante funzione. E, soprattutto, occorre che il sistema politico-istituzionale cominci ad attrezzarsi per un compito così impegnativo.

E' quindi auspicabile che nel sistema delle regioni e delle autonomie si affronti questo tema, finora trascurato, con lo stesso meritorio impegno con il quale sono stati affrontati altri aspetti della riforma.

Si è aperta una discussione sulla formulazione adottata dall'art. 56 per definire l'articolazione del principio di sussidiarietà nel nostro sistema, nella parte in cui prevede che siano ripartite tra i soggetti istituzionali pubblici "le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati". Considero positivo il fatto che sia stato costituzionalizzato il principio di sussidiarietà, ma penso anche che le critiche mosse alla formulazione indicata siano fondate, e non solo perché la norma è formulata male sul piano tecnico; del resto, il nostro Gruppo in Commissione ha votato contro. Va

chiarito peraltro che la norma che articola il principio di sussidiarietà a partire dall'autonomia dei privati non è una proposta liberista di stampo reaganiano, ma viene dal Partito popolare, che intendeva costituzionalizzare un principio solidaristico proprio della dottrina sociale cattolica, e che già trova una sua eco nell'art. 2 della Costituzione attuale. Comunque, va certamente chiarito che il principio di sussidiarietà vincola l'organizzazione della funzione pubblica e che i principi generali, in termini di riparto fra funzione pubblica e funzione privata, sono quelli fissati nella prima parte della Costituzione. D'altra parte, occorre evitare di far intendere che per tale via si voglia trascurare il ruolo del c.d. privato-sociale, o riproporre antiche concezioni del rapporto tra Stato e mercato, o non vedere l'esigenza di ridimensionare l'eccesso di statalismo. Va quindi, con equilibrio, individuata la formula che indichi che c'è un livello oltre il quale lo svolgimento di una funzione pubblica diventa invadenza burocratica, ma anche un livello nel quale, invece, esso è essenziale per la garanzia di diritti individuali e sociali.

3. La riforma del Parlamento

Abbiamo giustamente richiamato l'attenzione sul nodo irrisolto nella riforma del Parlamento: quello che nel linguaggio corrente è stato chiamato il "Camerino" o la "Camerina". Una soluzione certamente da superare, ma che non deve impedirci di vedere le importanti novità introdotte in tema di riforma del Parlamento: e, principale tra esse, la fine del vecchio bicameralismo paritario, perfetto e ripetitivo. Non è soltanto il punto, pur rilevante, della riduzione del numero dei parlamentari ciò che conta: è che si pone fine al parlamentarismo inefficiente e ripetitivo e all'incubo della navette. Di regola, infatti, le leggi saranno monocamerali; saranno bicamerali solo le leggi relative a materie espressamente previste dalla Costituzione. Vi sono state critiche per il fatto che sono previsti due tipi di leggi. Ma nelle grandi democrazie la regola è proprio che i livelli di fonti legislative siano tre: le leggi di revisione costituzionale, le leggi di solito definite organiche, che si caratterizzano appunto per una procedura rafforzata, che coinvolge in maggiore misura entrambe le Camere, e le leggi ordinarie. Quindi la previsione di un doppio livello di leggi adegua il nostro sistema agli orientamenti prevalenti nelle democrazie moderne, non introduce una stravagante novità. Altra questione, naturalmente (sulla quale tornerò) è se la definizione della materia bicamerale debba considerarsi persuasiva.

Per le leggi monocamerali è prevista la possibilità, da parte del Senato, di una richiesta di riesame, che non implica una nuova lettura, ma la formalizzazione in tempi brevi di una risoluzione con la quale si chiede alla

Camera dei Deputati di riesaminare, appunto, alcuni punti; poi la decisione definitiva spetta alla Camera dei Deputati. Per le leggi bicamerali è prevista, in caso di lettura difforme, l'istituzione - anche qui introducendo un istituto noto ai Paesi a bicameralismo differenziato, come la Francia e gli Stati Uniti - di un comitato congiunto di Camera e Senato che realizza l'intesa sul testo e che quindi consente poi a Camera e Senato di compiere la terza e definitiva lettura. Quindi, in un caso o nell'altro, è eliminata la navette e la logica del bicameralismo paritario, dando alle Camere gli strumenti per giungere a risultati legislativi in tempi certi e rapidi.

Se poi si considerano il potere conferito al governo di ottenere il voto in data certa su un provvedimento la disciplina in materia di riserva di regolamento e di delegificazione, e le conseguenze dell'attribuzione della potestà legislativa alle Regioni, si può dire che si delinea un Parlamento che, liberato dalla necessità di decidere su questioni affidate alle Regioni e al Governo, disporrà degli strumenti per decidere sui grandi temi affidati alla sua competenza in tempi ragionevolmente brevi e certi. Si potrà così affermare fino in fondo il principio di responsabilità politica, nel senso che il governo e la sua maggioranza avranno a loro disposizione gli strumenti per ottenere le decisioni concernenti l'attuazione del loro programma.

Alla base della riforma del Parlamento è la differenziazione funzionale fra le due Camere. Alla Camera dei deputati è affidata principalmente la funzione di attuare l'indirizzo politico di maggioranza. Ad essa sola spetta quindi il rapporto di fiducia con il Governo. Quindi, dalla categoria delle leggi monocamerali sono escluse le leggi che si è ritenuto debbano essere sottratte alla logica della maggioranza politica di governo, nel senso di richiedere un consenso più ampio ed una maggiore ponderazione. L'esempio più evidente è quello della revisione costituzionale, o delle leggi elettorali, o di una serie di leggi attuative della nuova normativa costituzionale. Per la stessa ragione - sottrarre cioè alla maggioranza di governo, che con la legge elettorale maggioritaria può non corrispondere alla maggioranza nel paese, alcune decisioni - è prevista l'attribuzione al Senato di una serie di nomine proprie del Parlamento, ma che non devono essere nella disponibilità esclusiva della contingente maggioranza di governo: dai giudici costituzionali ai membri del CSM, alle autorità di garanzia. E' in questo senso, ancorché con espressione a mio avviso impropria, perché riduttiva, che si è parlato di funzioni di garanzia tipiche della seconda Camera.

Che giudizio dare di questa soluzione? Va ricordato che essa era stata indicata (anche se con diverse modalità) nelle proposte presentate dai gruppi della Sinistra democratica. Alla base c'è infatti un'esigenza reale, connessa alle caratteristiche e alle implicazioni del sistema maggioritario in una democrazia moderna.

Del resto, sarebbe singolare dimenticare oggi, perché siamo al Governo, il dibattito che si è aperto nel paese, e in particolare nella sinistra, dopo il voto del 1994, quando sembrava che l'art. 138 non fosse un argine adeguato a modifiche di parte della Costituzione e, in genere, che si stesse affermando l'idea contro cui abbiamo polemizzato: chi vince le elezioni comanda e decide su tutto, e non solo su ciò che appartiene alla sfera decisionale di una maggioranza di Governo. L'altra via per affermare il principio che il Parlamento ha compiti decisionali anche in materie che non sono quelle dell'attuazione del programma di governo, ma che ciò deve tuttavia avvenire con adeguate garanzie, sarebbe quella di aumentare il quorum per determinate decisioni: una via che si era anche prospettata, ma che presenta esiti di difficile praticabilità, che rischierebbero in molti casi di condurre alla paralisi decisionale.

L'esigenza in questione è insomma reale e di sistema; su essa occorre però lavorare per approfondirne le implicazioni tratte dalla Bicamerale. Non si sfugge, ad esempio, all'impressione che le materie per le quali è prevista la competenza bicamerale siano delimitate in modo non soddisfacente. D'altra parte, come il dibattito sta dimostrando, quello del bicameralismo differenziato appare la vera alternativa rispetto ad un conservatorismo istituzionale che certamente c'è, e che riemerge in particolare con l'idea di tornare ad attribuire al Senato la fiducia al Governo.

Il vero punto debole della soluzione adottata è un altro, ed è quello della soluzione del tutto insoddisfacente che è stata data alla questione del raccordo tra Regioni ed autonomie locali da un lato, Governo e Parlamento dall'altro. Qui occorre individuare una soluzione non solo persuasiva o sufficiente, ma anche idonea a raccogliere i necessari consensi. Si pone quindi l'esigenza di una riflessione comune, anzitutto con i compagni e le compagne che operano nelle Regioni e nelle autonomie.

L'automatica riproposizione del modello tedesco non è fondata. Intanto, perché è una proposta che non unifica lo stesso mondo delle autonomie: il Bundesrat, come è noto, è un insieme di delegazioni dei governi regionali, mentre sembra prevalere l'idea di una Camera di secondo grado, i cui membri siano designati, con un complesso meccanismo, da Regioni, Comuni, Provincie. Sarebbe un luogo istituzionale opinabile, del quale non è facile precisare i compiti, funzioni, competenze. E, d'altra parte, il Bundesrat è coerente a un certo tipo di federalismo, quello tedesco, fondato sul principio della legislazione concorrente fra il Bund e i Laender e della subordinazione delle autonomie locali al livello regionale. Il modello di federalismo delineato nella proposta della Bicamerale, come si è visto, è diverso e quindi anche la soluzione per il Parlamento non può ricalcare ciò che si è fatto in Germania, perché la Bicamerale ha seguito una strada diversa sia per quanto riguarda il rapporto fra competenze legislative dello Stato e delle Regioni, dando maggiori poteri alle

seconde, sia per quanto riguarda l'autonomia dei Comuni, che da noi viene garantita in Costituzione.

Occorre quindi individuare una soluzione originale. La proposta di "Senato misto", elaborata dai gruppi della Sinistra Democratica e sottoposta al voto della Commissione, non ha avuto sufficienti consensi. Rimane tuttavia una proposta forte, anche se ci sono anche fra noi opinioni diverse. Credo che vada tenuta in campo, insieme ad altre soluzioni (come, ad es., quella che prevede la contestualità tra l'elezione del Senato e le elezioni regionali). Né può trascurarsi la questione poi dei poteri da attribuire, che probabilmente vanno differenziati a seconda delle materie, rispetto alla Camera dei deputati; nonché l'esigenza di un raccordo non solo (e forse non tanto) in Parlamento, quanto soprattutto tra governi regionali e governo centrale; anche perché ci sono indirizzi di politica di governo molto rilevanti che non passano, e ancor più non passeranno dopo la riforma, attraverso le decisioni parlamentari. In ogni caso, si tratta certamente di un nodo, forse il principale, sul quale rispetto al testo della Commissione bicamerale occorre lavorare per costruire una proposta convincente, persuasiva, e anche tale che possa raccogliere in Parlamento il necessario consenso.

Positivo appare anche il modo con cui si è affrontata la questione dell'Unione Europea. Seguendo l'impostazione delle riforme costituzionali introdotte in questa materia in altre democrazie europee, in particolare quella tedesca, la soluzione si fonda su un doppio principio: da un lato, favorire ulteriori limitazioni della sovranità nazionale per consentire una più avanzata integrazione europea; dall'altro, consentire ulteriori limiti alla sovranità nazionale, senza la necessità di una nuova riforma costituzionale, purché tali limiti siano conformi ai principi democratici che ispirano la nostra Costituzione, e purché vi sia il preventivo consenso, a maggioranza qualificata, del Parlamento. E' stata anche prevista la possibilità del referendum in questa materia. Se per questi aspetti la riforma appare positiva, rimane tuttavia da vedere se in tutte le parti del progetto si sia davvero tenuto conto, e fino in fondo, delle implicazioni del processo di integrazione europea.

Anche in tema di referendum vi sono innovazioni che tendono alla valorizzazione di questo istituto, evitando o riducendo la possibilità di abusarne. Si tenta di ricondurre il referendum abrogativo alla funzione sua propria, prevedendo al tempo stesso il referendum propositivo per le funzioni alle quali la mera richiesta abrogativa non può dare risposta. Viene elevato il quorum delle firme necessarie per ricondurlo alla proporzione con gli elettori esistente cinquant'anni or sono, e per questo sono richieste 800mila firme.

4. La nuova forma di governo

Sono noti i difficili passaggi politici che hanno portato alla soluzione adottata in tema di forma di governo. Vorrei ricordare preliminarmente che da tempo il PDS aveva assunto in materia una posizione che indicava come scelta preferenziale quella per il governo del premier e, tuttavia, accoglieva, come possibile e valida soluzione della crisi italiana, un semipresidenzialismo adattato alla tradizione parlamentare italiana. Ciò non per spregiudicata indifferenza per i principi, come qualcuno ha detto, ma considerando laicamente che ci sono grandi democrazie in Europa che -avendo adottato il sistema del governo del premier- funzionano con effetti positivi sia sul terreno della governabilità e della stabilità, sia sul terreno della democrazia. E che ci sono altre democrazie in Europa che funzionano, anch'esse senza particolari preoccupazioni sul versante della democrazia e con buoni risultati sul terreno della governabilità e della stabilità, secondo una logica di tipo semipresidenziale. Quindi, una posizione, la nostra, che correttamente individuava due possibili alternative democratiche, pur esprimendo una preferenza all'interno di essa. Del resto, quando, alla fine della passata legislatura, si pose la questione di un governo di larghe intese per realizzare le riforme, ci dicemmo disponibili a lavorare in questo spirito sia su una variante italiana del governo del premier - la bozza Fisichella -, sia su un modello semipresidenziale adattato alla tradizione parlamentare italiana, secondo il cosiddetto lodo Maccanico.

Dall'inizio dei lavori della Commissione bicamerale, si era venuta a creare una forte divaricazione intorno al modello di forma di governo. Il Polo poneva la questione del "presidenzialismo" come dirimente rispetto alla volontà di proseguire o no la ricerca delle grandi intese. Le altre forze della maggioranza, avendo legittimamente, a differenza di noi, una più accentuata posizione ideale (o ideologica) contro l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, si orientavano con determinazione a sostegno dell'altra soluzione.

Una cosa è comunque certa: non è affatto vero che il semipresidenzialismo sia prevalso per debolezza o per una limitata posizione riformatrice sul nostro versante in ordine al governo del premier. La posizione illustrata sia da Mussi, a nome del Gruppo, sia da D'Alema nel suo intervento conclusivo alla fine del dibattito, indicava molto esplicitamente e nettamente la necessità di introdurre ulteriori elementi di "forza" nel premier, rispetto alla bozza da me predisposta come relatore. Non c'è stata una nostra timidezza riformatrice. Anzi, in genere, dai lavori della Commissione bicamerale emerge che la timidezza riformatrice, c'era nel resto dello schieramento politico. Una delle cose che i lavori della Commissione bicamerale hanno chiarito è l'infondatezza dell'idea del Polo come portatore delle riforme più innovative: giuste o sbagliate che fossero, le posizioni più innovative le abbiamo sostenute noi e nessun altro.

91

L'incursione della Lega ha determinato nel voto alternativo, la prevalenza dell'ipotesi semipresidenzialista; ma, anche senza la Lega, la Bicamerale era divisa a metà. Dopo quel voto è stata giusta la scelta delle principali forze politico-parlamentari di lavorare a partire dal testo che era stato approvato. Comprendo che chi non aveva seguito da vicino i lavori si potesse essere formato un'idea diversa; ma è evidente che quella compiuta era la scelta giusta, e i fatti lo hanno dimostrato. D'altra parte la stessa scelta è stata compiuta dai popolari e dai verdi, che hanno dichiarato di accettare il voto, e di essere disponibili a proseguire l'opera di riforma a partire dal dato dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Bisogna inoltre dare atto ai leaders del Polo, e in particolare a Fini, di aver deciso di non irrigidire le posizioni, e di non aver tentato di forzare oltre misura né sul piano della propaganda di partito, né su quella dei contenuti, il risultato ottenuto, ma di procedere nel lavoro per la ricerca di soluzioni comuni. Il risultato non è stato la vittoria del Polo (che voleva un'altra cosa, almeno nelle dichiarazioni di intenti, e cioè il presidenzialismo), ma, se mai, una vittoria di tutti.

D'altra parte, la ricerca di convergenze ampie sulla forma di governo era già iniziata in Commissione bicamerale, fin dal lavoro preparatorio che ha portato al voto alternativo su due bozze di articolato. Anche il primo testo da me predisposto sul versante semipresidenzialista non rappresentava la copiatura del sistema francese; per cui è caricaturale la tesi secondo la quale il modello francese sarebbe stato "evirato" per una deteriore logica di compromesso partitico. Sempre, quando ci si è riferiti al modello di tipo semipresidenziale, se ne è proposto l'adattamento alla realtà italiana. Anche la famigerata cena, che ha fatto tanto discutere, non è stato il momento in cui improvvisamente quattro o otto persone si sono messe a scrivere il testo costituzionale. C'è stato forse un difetto di comunicazione e di immagine; ma credo anche che nessuno possa contestare che sia un fatto positivo che in un momento cruciale, come quello rappresentato dal rischio di una definitiva rottura del percorso di riforma costituzionale, i leaders dei principali partiti si siano visti, abbiano discusso e, tirando le fila del lavoro svolto in Bicamerale e negli incontri tra i gruppi, abbiano verificato la volontà di procedere all'intesa, sulle linee fondamentali della forma di governo. Del resto, poi, sulla concreta applicazione di quell'intesa, una serie di questioni sono rimaste aperte: si è votato in Commissione, e si è votato anche in modo conflittuale. Per esempio sulla soluzione che si è data al potere del Presidente della Repubblica di indire elezioni anticipate, il gruppo popolare ha votato contro, perché considera, giusto o sbagliato che sia, un eccesso di potere politico quello che è stato attribuito al Presidente della Repubblica.

In sostanza, che sistema di forma di governo emerge? Lo si può definire un sistema di semipresidenzialismo temperato. Vi sono state critiche di segno opposto a questa soluzione. C'è chi ha parlato del rischio di deriva plebiscitaria,

contraria ai principi della sinistra. C'è anche la critica opposta: di avere configurato un Presidente eletto dal popolo, ma privo di poteri. Sarebbe certo superficiale dire che le due opposte critiche si elidono, anche se c'è in questo un nucleo di verità. Bisogna comunque entrare nel merito. Si è cercato un punto di equilibrio, come si deve fare per tutti gli organi e i soggetti istituzionali: che evidentemente non sono eletti né per non far niente, né per far tutto.

L'idea di un Presidente della Repubblica eletto dal popolo privo di poteri politici, con funzioni solo di "garanzia", a tacere d'altro, non può avere alcun concreto riscontro nella realtà; e del resto non sarebbe applicabile nemmeno ai Presidenti della Repubblica eletti dal Parlamento, come la storia del Quirinale negli ultimi cinquant'anni dimostra. Ma nemmeno si tratta di eleggere qualcuno per comandare o per governare tout court, perché questo non sarebbe il semipresidenzialismo, ma il presidenzialismo, il quale, ammesso che lo si consideri una soluzione adeguata alla crisi italiana, richiede tutt'altro meccanismo di contrappesi e di bilanciamenti. L'equilibrio definito dalla Bicamerale tra i poteri del Presidente e quelli del Governo e del Parlamento, tiene conto, da una parte, che tutte le Costituzioni europee recenti, che hanno introdotto con successo sistemi di questo tipo, hanno previsto adattamenti di tipo neoparlamentare, che vanno nella direzione scelta dalla Bicamerale; e, dall'altra, che nella stessa Francia da qualche anno è aperto un dibattito sulla riforma della V Repubblica, e anche in questo caso nella direzione di cui stiamo ragionando: la rivalorizzazione del ruolo del Parlamento, la delimitazione dei poteri presidenziali. La questione fu posta da Mitterrand, poi da Chirac; nei giorni scorsi da Jospin. Non c'è niente di più provinciale che pensare che per fare le cose fatte bene bisognerebbe copiare in Italia una Costituzione che ha quarant'anni (e li dimostra tutti) e che nello stesso Paese di origine viene rimessa in discussione non nei suoi principi istitutivi, ma certamente per introdurre adattamenti e modifiche, a cominciare dalla durata del mandato.

Ciò non vuol dire che la soluzione adottata dalla Bicamerale non sia perfettibile. Alcuni punti vanno certamente approfonditi, precisati o modificati. La discussione va però condotta nel merito. Se si sostiene che al Presidente siano stati attribuiti troppi poteri, andrebbe specificato a quali si fa riferimento e come andrebbero limitati. E viceversa. E' giusto fare questa discussione, ma nel merito, in concreto, sulla base della soluzione adottata, non ragionando in astratto. Del resto, dopo alcuni giudizi esacerbati delle prime ore, sta ora subentrando una riflessione più pacata ed approfondita.

La logica del sistema, come tutti quelli di semipresidenzialismo temperato, consiste nella doppia investitura, da parte della volontà popolare, dei vertici politico-istituzionali, che si esprime nell'elezione del Presidente della Repubblica e nell'elezione del Parlamento, finalizzata ad esprimere una maggioranza ed una leadership di governo. Naturalmente ciò implica

l'esigenza, da una parte, di equilibrare questi due poteri e, dall'altra, di una legge elettorale conforme all'obiettivo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la soluzione adottata dalla Bicamerale si prefigge di garantire il più possibile il rispetto della volontà che i cittadini hanno espresso con il voto alle elezioni: nelle elezioni presidenziali, ed in quelle per il Parlamento. Due sono le norme-chiave da questo punto di vista. Per la prima, il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro sulla base dei risultati elettorali. In un sistema di questo tipo non ci può essere il vincolo giuridico della designazione del premier, ma può esserci certamente un'indicazione di fatto, che vale appunto a rafforzare il principio che nella scelta della persona chiamata a formare il governo, il Presidente della Repubblica deve rispettare i risultati elettorali, compresa l'indicazione politica sottoposta dalle coalizioni nella campagna elettorale. Questa norma vale all'inizio, ma vale anche nel corso della legislatura e, quindi, nel caso di crisi di governo sarà il Presidente della Repubblica a valutare se le ipotesi che si venissero delineando in Parlamento siano tali da essere considerate rispettose della volontà che avevano espresso gli elettori.

La seconda norma prevede che il Presidente della Repubblica neoeletto possa indire elezioni anticipate. Lo scopo di questa norma è di consentirgli di valutare se nel voto popolare che lo ha espresso alla Presidenza della Repubblica si sia espressa anche una volontà dei cittadini in contrasto rispetto alla maggioranza parlamentare in carica. Se ritiene che il voto abbia avuto quel segno, potrà indire elezioni anticipate; dopodiché torneranno a decidere i cittadini. Come si è visto in Francia, anche in questo tipo di decisione c'è un margine non ristretto di valutazione che il saggio uomo politico farebbe bene a compiere per evitare che gli si ritorca contro.

Al di là di questi momenti iniziali (nuovo Parlamento, nuovo Presidente), l'intervento del Presidente subentra solo quando c'è crisi di governo. Sono state proposte soluzioni diverse, ed in particolare, quella di attribuire al Presidente un incondizionato potere di scioglimento delle Camere. La logica della soluzione della Bicamerale è però persuasiva: se il governo e la maggioranza scelte dai cittadini stanno funzionando bene, non si comprende perché dovrebbe esserci un intervento presidenziale che improvvisamente, e senza dover rendere ragione, manda tutti a casa. E' questo, d'altronde, l'inconveniente, forse il principale, del sistema francese, dove oggi Jospin ha su di sé una spada di Damocle consistente nel fatto che fra dodici mesi la sua esperienza potrà essere fatta cessare a puro arbitrio di Chirac. Non mi è ben chiaro per quale ragione democratica ciò debba essere considerato giusto. Mi sembra che l'equilibrio, che viene determinato nel testo della Bicamerale (e che certo è perfettibile), sia nella sostanza persuasivo e rispondente, del resto, alla logica con la quale le recenti Costituzioni europee che hanno adottato questo modello hanno proposto di farlo funzionare.

Ci sono poi state delle critiche, probabilmente provenienti da una difettosa lettura del testo, come quella secondo la quale il Presidente della Repubblica eletto avrebbe meno poteri di quello attuale. Evidentemente, deve essere sfuggita la norma sulla controfirma. E' del tutto chiaro che gli atti presidenziali, per i quali con la riforma non è più richiesta la controfirma, divengono atti autonomi (a cominciare da quello di indire le elezioni anticipate), in quanto non richiedono più il consenso del governo in carica.

Sul terreno del rapporto governo-Parlamento rimane la logica del governo parlamentare: appunto, il "semiparlamentarismo", che è l'altra faccia del "semipresidenzialismo". Il governo resta in carica in quanto ha la fiducia del Parlamento; si è però introdotta una serie di innovazioni per rafforzare il governo in Parlamento, pur dando al Parlamento autorevolezza, capacità e trasparenza di decisioni; sono norme decisive ai fini di una valutazione della congruità della riforma all'esigenza di assicurare stabilità di governo.

E' previsto il dovere del primo ministro nominato dal Presidente della Repubblica di presentarsi in Parlamento in tempi brevi per esporre il suo programma. La fiducia è presunta, secondo una soluzione adottata dai testi costituzionali più recenti, a cominciare da quelli scandinavi; ma fin dall'inizio un quorum di parlamentari pari a un quinto può chiedere la verifica del rapporto fiduciario e lo stesso Governo, se lo ritiene, può chiedere il voto sul suo programma. Perché la sfiducia sia approvata occorre però la maggioranza assoluta dei voti. Il governo inoltre è rafforzato sotto altri aspetti: ha il diritto al voto in data certa sui suoi provvedimenti, ed ha maggiori poteri decisionali autonomi, con la delegificazione. E' rafforzata, all'interno del Governo, la posizione del primo ministro, a cominciare dal potere di revocare i singoli ministri.

Se, nonostante gli strumenti che ha a sua disposizione, il governo entra in crisi, subentra il potere di riserva, che diventa così potere decisionale, del Presidente della Repubblica, il quale valuta, anche qui, col solo vincolo di rispettare i risultati elettorali, se proporre al Parlamento un nuovo governo o indire le elezioni anticipate.

Mi pare, in definitiva, che emerga - nelle linee di fondo - un buon equilibrio sia nei rapporti tra i poteri, sia nella combinazione tra più forte legittimazione democratica ed esigenza di governabilità/stabilità.

5. La legge elettorale

Il migliore completamento della forma di governo votata dalla Bicamerale sarebbe stato, e sarebbe tuttora, una legge elettorale del tipo di quella da noi proposta e per la quale ci siamo impegnati: il sistema del doppio turno nei

collegi, con l'introduzione di una circoscritta quota proporzionale, necessaria anche per eliminare il principale inconveniente del sistema elettorale francese, quello di non consentire la presenza in Parlamento di forze con un rilevante consenso, ma estranee al bipolarismo, che non si coalizzano.

L'adozione di un sistema elettorale di questo tipo risponde a un'esigenza obiettiva di riforma del sistema politico, che del resto si sarebbe posta anche qualora fosse prevalsa la tesi del governo del premier. Ma certo il doppio turno nei collegi si segnala ancor di più per la coerenza con il semipresidenzialismo, perché questo prevede la doppia espressione della volontà popolare e pone, dunque, il problema del bilanciamento fra elezione del Presidente ed elezione della maggioranza parlamentare.

L'attuale legge elettorale Mattarella ha prodotto per due volte (1994 e 1996) maggioranze, nel senso che ha trasformato una maggioranza relativa di voti in maggioranza assoluta di seggi in Parlamento. Ma non ha risolto il problema di creare maggioranze coese, omogenee e idonee a sostenere un'attività di governo. Da questo punto di vista non c'è dubbio che il sistema a doppio turno nei collegi è quello che meglio soddisfa questa esigenza. Non perché, come qualche volta si dice con eccesso di semplicismo, produce il bipartitismo, o l'eliminazione dei piccoli partiti. E' un sistema più elastico, ci possono essere anche occasioni in cui un partito va da solo e vince; ma, se osserviamo le ultime elezioni francesi, ha vinto la "gauche plurielle", cioè una coalizione di cinque partiti (il partito socialista, il partito comunista, il movimento dei radicali di sinistra, i verdi, il movimento democratico di Chevènement) che ha fatto accordi nei collegi, ha fatto funzionare la desistenza, e ha poi previsto la presenza di tutti questi partiti al Governo, come si fa normalmente quando si fanno i governi di coalizione. Se bisogna evitare quindi illusioni palingenetiche (come quelle - e lo dico anche autocriticamente - alle quali qualcuno ha creduto quando si enfatizzavano gli immaginati effetti risolutivi della pur importantissima battaglia per i referendum elettorali) è pur chiaro che il doppio turno nei collegi è il meccanismo migliore perché semplifica, rende più trasparente la scelta dell'elettore, rende più chiara la formazione delle coalizioni, consente più agevolmente maggioranze coese.

Questa proposta è però rimasta isolata. L'abbiamo portata alla Bicamerale, l'abbiamo votata tutti noi della Sinistra democratica, ma tutti gli altri hanno votato contro.

Non so se il risultato sarebbe stato diverso, come qualcuno dice, se si fosse "trattato prima" su semipresidenzialismo e doppio turno. Non ne sono affatto sicuro, perché l'isolamento nel quale ci siamo trovati deriva da profonde motivazioni delle altre forze politiche. La principale è il convincimento, diffuso tra i gruppi dirigenti del Polo, che quel sistema elettorale potrà forse essere il migliore per il Paese, ma è anche il migliore per il Pds, dal punto di vista dei potenziali risultati e delle previsioni di voto. Questo convincimento, fortissimo,

96

in Berlusconi, ha pesato probabilmente anche più delle resistenze dei partiti medio-piccoli.

In ogni caso, l'isolamento c'è stato. A quel punto, potevamo anche scegliere di bloccare il percorso delle riforme. Credo sia stato giusto non averlo fatto. Se la nostra impostazione di fondo è quella di realizzare le riforme sulla base di larghe intese in Parlamento, non si può pensare che i nostri documenti e le nostre proposte finiscano direttamente stampati sulla Gazzetta Ufficiale. E' evidente che la logica delle grandi intese è la logica nella quale non tutto ciò che uno vorrebbe fare o ritiene giusto fare può essere fatto.

D'altra parte, la legge elettorale non è materia di competenza della bicamerale, e comunque non è tema da incardinare subito in Parlamento. Essa sarà infatti esaminata, per ovvie ragioni istituzionali, nel momento in cui la Camera e il Senato avranno compiuto le scelte di fondo sulla riforma. A quel punto e soltanto a quel punto si porrà il problema della revisione della legge elettorale. Per questo in Bicamerale ci si è limitati a presentare un documento di indirizzo, sul quale tornerò tra un momento. La nostra proposta rimane però sul tappeto: la questione va tenuta aperta, perché può accadere che quando il Parlamento affronterà la materia elettorale saranno mutate le condizioni politico-parlamentari attuali. Detto questo, si tratta di valutare se il documento di indirizzo presentato alla Bicamerale possa condurre ad una legge elettorale migliore di quella attuale. Questo è il quesito sul quale ragionare, senza l'assillo - per le ragioni temporali che ricordavo - di una risposta immediata.

La mia opinione è che a seconda di come si organizza in concreto quell'ipotesi di legge elettorale, a seconda di come saranno sciolti i molti nodi aperti del documento, potrà aversi un sistema migliore dell'attuale, ma potrà emergere anche un sistema peggiore, un pasticcio da non fare. Il documento, com'è noto, ipotizza di partire dall'attuale legge elettorale per la Camera, ma di attribuire al secondo turno - in un "ballottaggio" di coalizione - il 20 per cento dei seggi della quota maggioritaria. La presenza o meno dello scorporo, la clausola di sbarramento, i criteri di individuazione di quel 20 per cento di parlamentari da eleggere al secondo turno, le caratteristiche della quota proporzionale: ecco i punti irrisolti. Se si compiranno le scelte giuste, potremmo avere almeno due miglioramenti rispetto all'attuale sistema: in primo luogo la coalizione, che deve esistere già fin dal primo turno, è una coalizione che si forma per governare, sulla base di un impegno programmatico comune, e non solo per vincere le elezioni. Non è esclusa la possibilità di intese di desistenza sui collegi, ma la coalizione di governo che va al ballottaggio è un insieme di forze politiche che si impegnano a stare insieme per governare e non solo per vincere le elezioni.

L'altro possibile vantaggio è che al secondo turno, in una scelta fra due coalizioni, il risultato si decide con la logica della maggioranza assoluta dei votanti, e quindi con la stessa logica con la quale si esprime la scelta per il

16

87

Presidente della Repubblica. Anche da questo punto di vista, l'esigenza di bilanciare i momenti cruciali nei quali si esprime la volontà popolare può essere soddisfatta. In questo quadro si può anche valutare se in un sistema elettorale di questo tipo sia utile prevedere una breve lista nazionale, che consenta di fare emergere l'indicazione di fatto del candidato primo ministro.

6. Le garanzie, la giustizia

Vengo, infine, alla questione delle garanzie. Al testo proposto dal relatore Boato erano state presentate soluzioni emendative di segno opposto, nostre e di Forza Italia. Si è deciso, come sapete, di non sottoporle al voto. Il testo per ora resta quello, le proposte emendative restano quelle. Nell'ultima "bozza Boato" sono riscontrabili significativi passi avanti e innovazioni positive. Innanzitutto su argomenti dei quali si è discusso meno, ma che sono particolarmente importanti dal punto di vista che ci dovrebbe stare più a cuore, quello delle garanzie e dei diritti dei cittadini. Provo a indicarne quattro. In primo luogo, il superamento della molteplicità delle giurisdizioni, a partire dal superamento della separatezza tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria, con la garanzia per il cittadino che le due funzioni di consulenza all'attività di governo, e di decisione sulle controversie fra pubblica amministrazione e cittadini, siano affidate a due soggetti separati; il Consiglio di Stato rimane come organo di alta consulenza per il governo, la giustizia amministrativa ha un altro tipo di organizzazione. In questo stesso quadro si collocano la sottrazione della funzione giurisdizionale alla Corte dei Conti, che vede rafforzate le sue funzioni di rigoroso organo di controllo, ma non ha più compiti di giudice, e l'abolizione della giurisdizione militare in tempo di pace.

In secondo luogo, si prevede la costituzionalizzazione di una serie di garanzie dei diritti del cittadino, anzitutto nel processo penale, in buona misura corrispondenti a quelle previste dalla Carta europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di garanzie che avevano caratterizzato, nella sua formulazione originaria, il nuovo processo penale, ma che erano poi state rimesse in discussione nella fase attuativa. Si costituzionalizzano anche altri diritti: alla durata ragionevole dei processi, alla giustizia per i non abbienti, all'accesso diretto alla Corte costituzionale; diritti nuovi e moderni, che non potranno quindi più essere revocati in dubbio dall'ordinaria attività legislativa.

In terzo luogo, si prevede la distinzione delle funzioni, non delle carriere, fra giudice e pubblico ministero, accompagnata da una più precisa tutela costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero.

In quarto luogo, si affronta il tema della effettività della responsabilità dei magistrati, oggi in concreto carente, e che pure è il necessario contraltare della

98

rigorosa tutela dell'autonomia. In particolare, è istituita una "Corte di giustizia della magistratura", autonoma dal CSM, anche se espressa dai Consigli Superiori della Magistratura ordinaria e di quella amministrativa, formata da quattro magistrati ordinari, due magistrati amministrativi e tre membri laici.

Rimangono certamente elementi di insoddisfazione su vari versanti, e in particolare per l'intervento previsto sul CSM. Per alcuni aspetti questo intervento pare, direi, di cattivo gusto. Si pensi alla norma che prevede il passaggio da due terzi a tre quinti del rapporto fra membri laici e membri togati. E' una norma che non comporta la conseguenza, che sarebbe gravemente negativa, di far venire meno nel CSM la maggioranza dei membri togati; fa tuttavia intravedere una sorta di 'vorrei ma non posso': la tentazione, ancorché irrealizzata, di comprimere l'autonomia. Anche altri interventi sul CSM fanno emergere un orientamento, non condivisibile, a ridurre ruolo e funzioni.

Avanzate queste riserve, e l'esigenza quindi di interventi emendativi, bisogna anche affermare che nel testo licenziato dalla Bicamerale non vi è alcuna norma che comprima o riduca l'autonomia della magistratura. Occorrerà con fermezza operare perché tale esito non sia alterato nei successivi lavori parlamentari. La giustizia non è infatti mai stata, non è e non sarà per noi materia di "scambio" con Forza Italia. Questa sciocca tesi, che da qualche tempo accompagna la nostra iniziativa per ampie intese sulle riforme, è già stata del resto contraddetta ampiamente dai fatti: nella Bicamerale e in Parlamento.

E' invece necessario, anche al di fuori dal tema della riforma costituzionale, continuare ad aggiornare la nostra riflessione e il nostro giudizio. Le vicende di questi giorni fanno emergere con evidenza un problema che mi sembra sia stato finora trascurato: il ruolo non tanto della magistratura quanto degli apparati, e in particolare della polizia giudiziaria. Il ruolo del Gico nell'inchiesta che da Milano ha portato a Firenze e poi a La Spezia, quello dei Ros nel percorso Genova-Milano-Brescia, anche altre indagini in corso, sollevano legittimi dubbi sia su quello che davvero è accaduto e sta accadendo in settori degli apparati, sia sul ruolo e le funzioni dell'attuale organizzazione della polizia giudiziaria, sottoposti in teoria ad una doppia dipendenza (governo e procure), in pratica troppo spesso, a quanto pare, a nessuna. A livello più che di riforma costituzionale, di legislazione ordinaria e di attività di governo, questo mi pare un tema ormai ineludibile.

7. Conclusione: l'impegno del PDS per la riforma costituzionale

Come ho detto all'inizio, è utile e anzi necessaria una discussione aperta, il più possibile legata al merito delle questioni. Già nel dibattito di questi giorni vi sono stati attacchi con affermazioni iperboliche, immotivatamente aggressive, e

spesso con poche osservazioni di merito; e abbiamo avuto anche un atteggiamento di alcuni organi di stampa pregiudizialmente critico. Dobbiamo accogliere le osservazioni e le critiche con serenità, ma senza ingenuità. Con serenità, perché il lavoro di riforma costituzionale è così impegnativo e delicato, che nessuna voce anche critica deve restare inascoltata. Ma anche senza ingenuità, perché ci sono o ci possono essere soggetti e poteri ai quali dà fastidio l'idea di un potere politico che si rilegittima, di istituzioni democratiche e rappresentative che funzionano, di un sistema politico che riesce a dare un nuovo assetto costituzionale al Paese, e che può quindi finire la fase della politica debole, dei governi deboli, dei parlamenti deboli e sotto ricatto. C'è a chi piace l'idea che l'Italia invece continui a funzionare come ha funzionato in passato, con istituzioni inefficienti e con un potere politico delegittimato.

Credo che si possa e si debba dare un giudizio positivo sull'insieme del progetto riformatore messo a punto dalla Bicamerale, dal punto di vista del Paese, innanzitutto. L'Italia avrà, se il processo costituente andrà a buon fine, e noi dobbiamo impegnarci per questo, istituzioni più moderne, più europee, più democratiche, sul piano della legittimazione come su quello della stabilità e della governabilità.

Fra i tanti giudizi espressi, vorrei ricordare quelli di due studiosi stranieri, autorevoli e prestigiosi. Dal punto di vista del diritto costituzionale comparato Olivier Duhamel, uno dei più noti studiosi francesi del semipresidenzialismo, ha sottolineato che la soluzione per la forma di governo è in linea con le tendenze europee più recenti in questo campo, le quali, rispetto al prototipo francese, propongono un equilibrio diverso e più avanzato fra l'aspetto semiparlamentare e quello semipresidenziale del sistema. In questo senso, si può parlare di un semipresidenzialismo all'europea, cioè coerente con le tendenze costituzionali di fondo delle odierne democrazie europee, piuttosto che di un semipresidenzialismo all'italiana, come si è detto qualche volta con accentuazione ironica.

Dal punto di vista storico, la settimana scorsa Denis Mack Smith ha espresso un convinto apprezzamento, proprio sulla base della sua competenza di studioso della storia italiana, sul carattere positivo della fase che il Paese sta attraversando con il governo dell'Ulivo e con le proposte della Bicamerale: una fase che può consentire, a suo avviso, di superare antichi vizi di trasformismo e di consociativismo.

E' legittimo affermare il nostro orgoglio e la nostra soddisfazione per essere forza determinante nel concorrere a questa fase storica dell'Italia.

Ciò non vuol dire affatto che quello approvato dalla Bicamerale sia un testo ineccepibile, inemendabile e tanto meno sottratto alla discussione del partito, dei gruppi parlamentari, del Paese. Anzi, proprio la consapevolezza della portata storica del nostro compito deve indurci alla massima capacità di discussione e di ascolto.

In questa relazione, ho indicato i punti di insoddisfazione, i settori nei quali operare per il miglioramento. Altre indicazioni potranno venire dalla discussione di oggi, dal confronto che dobbiamo avviare fin dai prossimi giorni nel Paese, innanzitutto con i nostri compagni che lavorano nelle istituzioni, ma più in generale con il partito, per ricondurre poi la discussione nella sede istituzionale competente a formalizzare le decisioni per il seguito dei nostri lavori, cioè i gruppi parlamentari.

Credo che questa discussione, manifestando una ricchezza pluralistica, può essere, se gestita bene, una risorsa del nostro partito, non un limite. Occorre però avere dei punti di riferimento, che nei giorni scorsi abbiamo qualche volta rischiato di smarrire.

Il primo consiste nella capacità di dare un giudizio d'insieme, che sappia distinguere la valutazione complessiva dalla critica e dalla insoddisfazione per i singoli punti, e che poi entri nel merito di ciò che si ritiene non convincente e da dover essere modificato. Quindi, affermazioni sommarie e generiche non servono. Dico questo non per volontà di censura, ma perché diventa impossibile valutare che cosa si può fare per migliorare, se l'affermazione rimane generale e generica.

Mi riferisco, ad esempio, alla tesi secondo la quale vi sarebbe una restaurazione partitocratica per effetto di queste riforme. Un'osservazione scarsamente comprensibile, se non si entra nel merito. Perché se si parla di rilegittimazione della politica e, dentro essa, del sistema politico, certamente, se si riescono a compiere le riforme costituzionali, c'è una rilegittimazione della politica. Ma è una cosa che - spero - vogliamo tutti. Se ci si riferisce alla legge elettorale, ho già indicato i termini della questione. Se si discute dei poteri del Presidente della Repubblica, bisogna intendersi: il problema degli equilibri istituzionali concerne il rapporto fra il Presidente della Repubblica, il Parlamento e il Governo. Se si ritiene che ci debba essere l'elezione di un Presidente della Repubblica che poi governa senza limiti e fa come gli pare, lo si dica: io non sono d'accordo, ma non c'entra la questione della restaurazione o meno del potere dei partiti.

Ho l'impressione che questo dibattito - partiti sì, partiti no - impedisca di vedere il problema che davvero esiste, che è la riforma della politica, dei partiti, del nostro partito. E' una questione reale, ma che non può essere posta in termini astratti. Finché la storia non avrà prodotto altri strumenti di partecipazione dei cittadini alla politica, questo strumento è il partito politico. Esiste in tutto il mondo democratico: dove c'è il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, il governo del premier. Si tratta di vedere in concreto quali innovazioni istituzionali e costituzionali possano favorire il ruolo positivo del partito, come cerniera fra società e istituzioni, senza ridursi né all'una né alle altre. C'è poi il problema di come si organizza e di come funziona un partito politico, delle sue regole democratiche, della sua vita interna. Sono

grandi temi, che dovremo affrontare: ma che riguardano solo in misura molto limitata la riforma costituzionale.

Il secondo punto di riferimento da tener presente è il seguente. Se siamo convinti che le riforme richiedano le larghe intese, e non soltanto per il fatto che abbiamo il 20 per cento dei voti e qualcosa in più dei seggi, ma perché anche se avessimo il 50 per cento dei voti e qualcosa in più dei seggi, sarebbe giusto seguire questo metodo, allora non possiamo immaginare che il testo costituzionale approvato dal Parlamento debba corrispondere esattamente alle posizioni nostre. Se pensassimo che tutto debba essere fatto esattamente come diciamo noi, è evidente che non si potrebbe fare nessuna riforma e, in genere, non si potrebbe fare nessuna legge, nessun governo, non si potrebbe far nulla di ciò che non si può decidere da soli.

Si tratta di dare un giudizio d'insieme e si tratta di vedere se nell'impianto della riforma c'è il segno positivo della nostra impostazione, delle nostre proposte. Credo di sì, e credo di averne anche esposto le ragioni; così come le ragioni che spingono ad un'ulteriore iniziativa per migliorare le soluzioni adottate.

Comunque una cosa è certa: se maggiori risultati riformatori non si sono raggiunti, ciò è dipeso dalla resistenza altrui, e non certamente da un nostro carente o insoddisfacente impegno.

In questo senso anche la necessaria coesione che ci deve e ci può essere in questo lavoro non va intesa come richiamo all'ordine, come fatto disciplinare. Niente affatto. Essa va intesa come esigenza di costruire un percorso comune di decisione, e anche come consapevolezza del compito decisivo che stiamo svolgendo, dell'importanza della fase storica che l'Italia sta attraversando, e anche del ruolo centrale che in questo passaggio ha la nostra forza politica.

Stiamo governando l'Italia e stiamo cominciando a realizzare gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Abbiamo ancora un lungo cammino da compiere, al governo dell'Italia, per raggiungere l'obiettivo europeo, riformare lo Stato sociale, affrontare le grandi questioni dell'occupazione e del Mezzogiorno. Contemporaneamente, stiamo mettendo in campo un grande progetto riformatore per dare all'Italia un nuovo assetto costituzionale più solido, più radicato nel consenso dei cittadini, più moderno, più avanzato sul terreno della democrazia. Sono compiti impegnativi, ambiziosi; sono i compiti per i quali ci eravamo impegnati nella campagna elettorale della scorsa primavera; dei quali possiamo e dobbiamo, nella nostra discussione interna, tenere presente tutta la portata.

Il dibattito in questa riunione della Direzione può essere, credo, una nuova positiva fase del nostro lavoro, del confronto necessario per migliorare il nuovo testo costituzionale, per sconfiggere i tentativi di peggiorarlo, che ci saranno e di cui già si vedono i segni, per ritrovare in una discussione franca, aperta, costruttiva le ragioni dell'impegno comune.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GRUPPO PARLAMENTARE
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO

Il Presidente

Roma, 28 gennaio 1997

Ai Senatori del Gruppo
Sinistra Democratica-L'Ulivo
Loro sedi

Carissima/o,

nella giornata di oggi depositeremo il disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione. Ve lo trasmetto, insieme a una scheda illustrativa.

Chi è interessato a firmarlo, può comunicarlo all'Ufficio legislativo del Gruppo (int. 3671).

Cordialmente

(Cesare Salvi)


SINISTRA DEMOCRATICA L'ULIVO

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
DI RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE

Schede di sintesi

FORMA DI STATO

L'ITALIA E L'EUROPA

FORMA DI GOVERNO

BICAMERALISMO

SISTEMA DELLE GARANZIE

Roma, 27 gennaio 1997

LA FORMA DELLO STATO

Con la riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, mutato anche nella denominazione, si realizza una nuova Forma di Stato, di ispirazione e struttura federale.

La forma federale si attua attraverso sette principi innovativi.

1. La ripartizione dei poteri e delle funzioni tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali è garantita costituzionalmente, ed è ispirata al principio di sussidiarietà.
2. La funzione legislativa è svolta dallo Stato e dalle Regioni, secondo il principio della competenza generale delle Regioni fatta salva la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, difesa, giustizia, ordine e sicurezza pubblica, moneta e bilancio statale, ordinamenti didattici, principi di previdenza, garanzie del reddito, ordinamento della prestazione di lavoro.
3. L'ispirazione federalista riguarda tanto le Regioni quanto i Comuni e le Province. Le Regioni hanno funzioni soprattutto legislative, di programmazione e di coordinamento; i Comuni e le Province hanno funzioni amministrative generali.
4. Le Regioni e gli Enti locali hanno autonomia finanziaria e impositiva (c.d. federalismo fiscale), con il limite del rispetto del principio dell'equilibrio finanziario di parte corrente.
5. E' previsto il Fondo di Solidarietà nazionale per le aree svantaggiate.
6. Le Regioni e le autonomie locali partecipano alla formazione degli organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Senato, Corte Costituzionale) ed alla funzione di revisione della Costituzione.
7. Le leggi costituzionali che riguardano le autonomie sono promulgate soltanto dopo aver ricevuto il voto favorevole della maggioranza delle Assemblee Regionali.

L'ITALIA E L'EUROPA

Come è avvenuto nelle altre grandi democrazie (Francia, Germania), anche la Costituzione italiana si apre al riconoscimento esplicito del processo di unità politica economica e sociale dell'Europa.

E' introdotto, nella Parte II della Costituzione, l'impegno solenne della Repubblica Italiana di partecipare all'Unione Europea per promuoverne uno sviluppo secondo i principi di democrazia e di libertà e di tutela dei diritti fondamentali che ispirano la nostra Carta Costituzionale.

Alla costruzione dell'Unità europea, l'Italia partecipa:

- con la espressa previsione di trasferimento di poteri sovrani;
- con un rapporto continuo fra Camere e Governo nella formazione e revisione dei trattati.

LA FORMA DI GOVERNO

La riforma, contenuta nel Titolo III della II Parte della Costituzione, è ispirata al modello del Governo del Primo Ministro, razionalizzato secondo la cultura e la storia dell'Italia.

I principi che regolano la nascita, la formazione, i poteri del Governo del Primo Ministro sollecitano e favoriscono la democrazia dell'alternanza.

A. Nascita e formazione del Governo

1. I cittadini scelgono il Primo Ministro: ogni candidato all'Assemblea Nazionale deve dichiarare prima delle elezioni il collegamento con un candidato Primo Ministro.
2. L'Assemblea Nazionale può esprimere soltanto la sfiducia costruttiva, designando il nuovo Primo Ministro. La sfiducia costruttiva può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura.
3. Il Primo Ministro nomina e revoca i ministri.
4. E' prevista l'incompatibilità fra cariche di governo e altre funzioni, uffici e attività pubbliche o private.

B. Poteri del Primo Ministro e del Governo

1. Il Primo Ministro può chiedere lo scioglimento della Camera politica: l'unica via per evitarlo è l'approvazione della sfiducia costruttiva, da parte dell'Assemblea Nazionale.
2. Il Governo esercita collegialmente autonomi poteri normativi: delegificazione, rigorosa regolamentazione della riserva di legge, funzione normativa generale dei regolamenti.
3. Il Governo ha diretto potere sull'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Tale potere è temperato dalla riserva di tempi di deliberazioni per le opposizioni e per tutti i parlamentari.
4. Per quanto riguarda i decreti legge, alla limitazione delle materia oggetto della decretazione (sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione) e all'inammissibilità della reiterazione dei decreti corrispondono la

limitazione delle facoltà di emendamento dell'Assemblea e procedimenti abbreviati per la deliberazione.

Il sistema è diretto a garantire il Governo di legislatura, collegato al corpo elettorale, pur conservando il circuito fiduciario con l'Assemblea Nazionale. Soltanto se dal voto non emerge la scelta di un Primo Ministro, questi è eletto dall'Assemblea Nazionale.

BICAMERALISMO

La proposta di riforma è diretta a realizzare un Bicameralismo differenziato nei poteri e una consistente riduzione del numero dei parlamentari (da 945 a 600).

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta da 450 deputati.
2. E' l'organo fondamentale della decisione politica, nel quale si dispiega la logica del bipolarismo e della democrazia dell'alternanza.
3. Ha competenza esclusiva nei rapporti politici con il Primo Ministro, nelle leggi di bilancio, nell'attuazione del programma di governo.
4. Nell'Assemblea Nazionale è concentrata, in prevalenza, la funzione legislativa. Sono bicamerali soltanto le leggi costituzionali ed elettorali, di ratifica ed attuazione dei trattati e degli accordi internazionali, quelle a tutela degli interessi interregionali, di rilevanza per le Autonomie, quelle dirette a garantire a tutti l'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti.
5. Il ruolo delle opposizioni è costituzionalizzato.

Senato della Repubblica

1. Il Senato è organo di garanzia del sistema costituzionale e delle autonomie.
2. Il Senato è composto di 150 membri. E' eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Il Senato, per la funzione legislativa di rilevanza per il decentramento, di interesse interregionale e di tutela dei diritti, è integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano e dai sindaci dei comuni capoluogo di regione.
4. Il Senato nelle sue funzioni di garanzia:
 - a. partecipa alla nomina dei più alti dirigenti dello Stato;
 - b. dispone di rilevanti poteri di indagine e di controllo;
 - c. designa i candidati agli organi delle Autorità Indipendenti;

- d. dispone del potere di richiedere all'Assemblea Nazionale il riesame delle leggi;**
- e. elegge i componenti della Corte Costituzionale e del CSM di competenza del Parlamento.**

SISTEMA DELLE GARANZIE

Alle istituzioni forti della democrazia dell'alternanza (Governo di legislatura, in rapporto di fiducia con il Parlamento, ma efficiente, dotato di autonomi poteri normativi, legittimato direttamente dai cittadini; funzioni politiche concentrate in una unica Assemblea Nazionale; Parlamento come supremo organo di grande legislazione e di controllo) corrisponde un rafforzamento complessivo degli istituti di garanzia, una più ampia e moderna tutela del cittadino - singolo o associato -, il riconoscimento della funzione costituzionale dell'opposizione.

GLI ORGANI DI GARANZIA

1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica, liberato dalle funzioni strettamente politiche, è organo di equilibrio costituzionale dello Stato e garante dell'unità nazionale.

La sua funzione di equilibrio discende:

- a. dalla sua più ampia legittimazione elettiva: è eletto per sette anni da un Collegio composto dai membri del Parlamento, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione, da quindici rappresentanti per regione, e da trecento rappresentanti di comuni e province (complessivamente oltre 1200 grandi elettori).
- b. dalla non rieleggibilità.

La funzione di equilibrio si rafforza per la natura stessa dei poteri esercitati:

- a. facoltà di messaggio alle Camere;
- b. potere di veto alla presentazione dei disegni di legge governativi per vizi di legittimità costituzionale;
- c. nomina, tra i candidati designati dal Senato, le Autorità Indipendenti;
- d. nuova disciplina dell'istituto della controfirma: non necessitano di controfirma la nomina del Primo Ministro, delle Autorità Indipendenti, lo scioglimento dell'Assemblea, l'indizione delle elezioni, i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi, il veto di presentazione dei disegni di legge governativi.

Il Presidente della Repubblica, conserva, in un quadro rafforzato di garanzie, la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura riformato.

2. LA NUOVA DISCIPLINA DEI REFERENDUM

L'istituto dei referendum diviene elemento di equilibrio della democrazia maggioritaria e contemporaneamente è coordinato con il sistema della democrazia rappresentativa.

Il referendum è abrogativo o deliberativo. In entrambi i casi è richiesto un milione di firme.

Il referendum abrogativo è disciplinato in modo tale da impedire effetti manipolativi sulle leggi: esso si esercita per l'abrogazione totale di leggi e atti avanti forza di legge o per l'abrogazione parziale ma esclusivamente di articoli di essa e non di singoli commi o parole.

La nuova figura del referendum deliberativo è ammesso per l'approvazione di una legge di iniziativa popolare, quando il Parlamento su di essa non abbia deliberato entro il termine massimo di diciotto mesi dalla sua presentazione.

3. I DIRITTI DELL'OPPOSIZIONE

1. I diritti dell'opposizione sono garantiti dal Regolamento dell'Assemblea Nazionale.

2. Alle proposte e alle iniziative delle opposizioni deve essere riservato un adeguato spazio dei Lavori dell'Assemblea Nazionale.

3. All'opposizione è garantito il potere d'inchiesta.

4. UNA PIU' AVANZATA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

1. E' previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale, per la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, da parte di chiunque ritenga, di essere stato leso in uno dei diritti garantiti dalla Prima Parte della Costituzione.

2. La parità dei poteri processuali delle parti deve essere assicurata in ogni grado di giudizio.

3. L'esercizio del diritto di difesa deve essere effettivo in ogni fase del giudizio civile, penale e amministrativo.

4. Il processo deve avere una durata ragionevole, secondo i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

5. Tutte le situazioni giuridiche soggettive (così si elimina la superata distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi) hanno tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

5. UNITA', AUTONOMIA, EFFICIENZA DELLA GIURISDIZIONE

1. Si introduce il principio dell'unicità della giurisdizione, che è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura è unico per tutti i magistrati e si articola in due Sezioni, una per i magistrati ordinari e una per i magistrati amministrativi.

3. L'Ufficio del Pubblico Ministero è organizzato con un coordinamento interno.

4. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati non è più facoltativa ma obbligatoria.

5. I provvedimenti del Consiglio Superiore, esclusi quelli disciplinari, ricorribili in Cassazione, sono impugnati davanti alle Sezioni Riunite del Consiglio.

Villone

Stesura provvisoria - 07/01/97 10.13.16

Art. 55

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. *E' soppresso*

Art. 55

2. La diversa natura e configurazione delle Camere tolgono ragion d'essere alle sedute congiunte. Se ne prevede solo una per il giuramento del Presidente della Repubblica

Art. 56

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

2. *Il numero dei deputati è di quattrocento.*

3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per *quattrocento* e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 56

2. Il numero rispettivamente di 400 e 200 mantiene il rapporto attuale tra deputati e senatori, diminuendo il totale di un terzo.

Art. 57

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale

2. *Il numero dei senatori è di duecento.*

3. *Ad ogni regione sono attribuiti tre senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta, cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un solo senatore.*

4. La ripartizione dei *restanti* seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.

Art. 57

3. L'attribuzione di tre senatori ad ogni regione avvicina il modello di rappresentanza paritaria tipico dello schema federale.

Art. 58

1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto *in circoscrizione unica regionale, secondo modalità stabilite dalla legge della Repubblica*, dagli elettori che hanno superato il *diottesimo* anno di età.

2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il *venticinquesimo* anno.

Art. 58

1.a - La circoscrizione unica collega l'eletto con una dimensione effettivamente regionale degli interessi rappresentati. Gli attuali consigli regionali non vanno oltre una dimensione sostanzialmente provinciale.

1.b - La configurazione del Senato come camera non politica consente la scelta di un sistema elettorale proporzionale. Essendo solo la Camera dei deputati sede politica di scelta del governo e di formulazione dell'indirizzo politico, non si avrebbe alcun ritorno all'indietro rispetto alla filosofia del maggioritario. Parallelamente, il recupero del proporzionale non sarebbe tradimento della scelta referendaria, focalizzata sull'asse sistema elettorale-maggioranza-governo. Inoltre, la scelta del proporzionale per un numero ristretto di senatori equivale alla previsione di una soglia di sbarramento elevata, superiore al dieci per cento.

1.c - Il sistema proporzionale consente

- a) di tutelare l'identità dei soggetti politici
- b) di superare il problema della quota proporzionale nel maggioritario alla Camera dei deputati, che potrebbe essere più agevolmente soppressa
- c) di dare risposta al problema delle garanzie, riacquistando significato in tal senso la previsione di maggioranze qualificate nel Senato
- d) di consentire una specializzazione delle due Camere in rapporto al sistema politico-istituzionale nel suo insieme, e non solo in rapporto alle autonomie

2. La diversificazione tra Camera e Senato per altro verso ottenuta rende possibile unificare i requisiti dell'elettorato attivo e passivo

Art. 59
E' soppresso

Art. 59

I senatori a vita non esplicano alcuna significativa funzione nell'attuale Senato. E' opportuna la soppressione della figura.

Art. 60

1. La Camera dei deputati è eletta per quattro anni.

2. Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

3. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge *approvata da entrambe le Camere* e soltanto in caso di guerra.

Art. 60

Il Senato non partecipa alla formazione del governo e dell'indirizzo politico. Si giustifica dunque una durata differenziata, che ne accentua le caratteristiche di organo di garanzia e di equilibrio del sistema.

Art. 61.

1. *La elezione di ciascuna Camera ha luogo entro quarantacinque giorni dalla fine della precedente.*

Art. 61

1. Si mostra opportuno abbreviare la durata delle campagne elettorali. La norma va riferita a ciascuna Camera per la diversa durata.

Art. 62.

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

3. *E' soppresso*

Art. 62

3. La diversificazione introdotta tra Camera e Senato rende superata la previsione della convocazione straordinaria necessariamente simultanea.

Art. 63.

1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

2. *E' soppresso*

Art. 64

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. *Sono approvate a maggioranza dei tre quinti dei componenti le norme che stabiliscono i diritti dell'opposizione nella Camera dei deputati.*

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

3. *Le deliberazioni di ciascuna Camera sono validamente adottate secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo particolari prescrizioni poste dalla Costituzione o da leggi costituzionali.*

Art. 64

1) La diversa configurazione del Senato esclude la necessità di uno statuto dell'opposizione anche al senato. Per la Camera, appare opportuno il rinvio alla sede regolamentare per la maggiore adattabilità al concreto svolgersi della vicenda politico-istituzionale

2) E' soppresso il riferimento alla seduta comune

3) E' semplificata la norma sulla validità delle deliberazioni, per consentire una disciplina più flessibile in particolare sul numero legale. La sede più appropriata è quella regolamentare

- 4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

- 1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
- 2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

- 1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 2. *Un terzo dei componenti della Camera di appartenenza può impugnare la decisione davanti alla Corte costituzionale.*

Art. 66

Va mantenuta la storica garanzia della autonomia parlamentare. Affidare la decisione ad un soggetto non rappresentativo quale il giudice di costituzionalità comporta rischi istituzionali notevoli, anche per quello stesso giudice. Per questo è prudente configurare una impugnativa da parte di un consistente quorum di parlamentari. Ciò assicura che l'intervento del giudice segua ad una divaricazione già attuata e non altrimenti componibile.

Art 67

- 1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

- 1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
- 3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Art. 70

1. *La funzione legislativa appartiene allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.*

2. *Lo Stato ha competenza legislativa nelle seguenti materie:*

a) *politica estera e attuazione di trattati internazionali*

b) *difesa e sicurezza nazionale*

c) *cittadinanza, immigrazione, emigrazione;*

d) *giustizia e ordinamento giudiziario*

e) *legislazione e ordinamento processuale civile e penale*

f) *bilancio, contabilità, determinazione e disciplina dei tributi statali, coordinamento della finanza pubblica*

g) *moneta, sistema valutario, sistema del credito*

h) *normative tecniche e standards uniformi su tutto il territorio nazionale*

i) *ordinamenti didattici, titoli di studio, professioni*

j) *demanio statale*

k) *ordinamento degli uffici statali e dipendenti statali*

l) *sistemi elettorali degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale*

m) *sistemi elettorali degli enti locali*

3. *Lo Stato ha competenza legislativa, limitatamente agli interventi di rilievo interregionale, nazionale o internazionale, nelle seguenti materie:*

n) *ordine e sicurezza pubblica*

o) *commercio, trasporto, comunicazioni*

p) *produzione e distribuzione dell'energia*

q) *ricerca scientifica, beni culturali*

r) *opere pubbliche, tutela dell'ambiente, protezione civile*

s) *acque interne*

Art. 70

Lo schema adottato si ispira ai seguenti principi

1) *competenze enumerate per lo Stato, e competenza generale per la Regione*

2) *netto riparto di competenza tra Stato e Regioni, con esclusione di leggi cornice o organiche, nonché di limiti o controlli sulla potestà legislativa regionale*

3) *clausola di chiusura di prevalenza della legge statale.*

4) *affidamento alla Corte costituzionale, nella composizione modificata, ed al Senato, con la partecipazione all'esame degli esponenti delle autonomie, del compito di garantire il rispetto del riparto di competenza*

m) *Norma coerente con un impianto di federalismo di città oltre che di regioni.*

3. *La potestà legislativa regionale si estende anche alle materie di cui al comma 3. La legge statale può disciplinare fattispecie specifiche in rapporto alla loro natura, ma non preclude la legge regionale né pone limiti di principio.*

4. Salvo quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3, le Regioni e le Province autonome hanno competenza legislativa generale.

5. La legge statale prevale sulla legge regionale o provinciale per garantire a tutti l'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti, e per la tutela di preminenti interessi nazionali.

5. La clausola di prevalenza è tipica dei sistemi federali, ed è coerente con l'impianto adottato. Non si mostrano traducibili in un contesto completamente diverso le censure avanzate contro il concetto di interesse nazionale nella precedente esperienza del rapporto Stato-Regioni.

Art. 70 bis

1. La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati, salvo quanto disposto dai successivi secondo e terzo comma.

2. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi di attuazione di trattati ed accordi internazionali, le leggi di attuazione del precedente art. 70, terzo e quinto comma, e le altre leggi che vengano richia-

mate una sola volta dal Senato della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti o dal Governo entro i cinque giorni successivi all'approvazione da parte della Camera dei deputati.

3. All'esame nel Senato della Repubblica delle leggi di attuazione del precedente art. 70, terzo e quinto comma, possono prendere parte, senza diritto di voto, i presidenti delle giunte regionali e provinciali, e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

4. Nel caso di richiamo ai sensi del precedente comma 2 sono ammessi i soli emendamenti accettati dal Governo. La legge richiamata dal Senato della Repubblica viene sottoposta senza discussione al voto articolo per articolo ed al voto finale da parte dell'Assemblea, entro i dieci giorni successivi alla trasmissione da parte della Camera dei deputati.

Art. 70 bis

1) La funzione legislativa è riservata alla Camera dei deputati, salvo eccezioni coerenti con un Senato delle autonomie e delle garanzie.

2) La funzione di richiamo è costruita in modo da essere una mera funzione di correzione, per recuperare eventuali incidenti di percorso della maggioranza nella prima camera. In tal modo, anche una maggioranza eventualmente diversa nelle due camere non produrrebbe insuperabili difficoltà nella legislazione e nella funzione di indirizzo politico.

3) Gli esponenti delle autonomie partecipano all'esame in Senato delle leggi direttamente riferibili al sistema delle autonomie.

Art. 71

- 1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere *nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 70 bis*, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
- 2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 71
 1. Modifica conseguente alla configurazione del bicameralismo.

Art. 72

- 1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
- 2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

3. *Può altresì stabilire in quali casi, e secondo quali modalità, l'esame e la approvazione dei disegni di legge sono conferiti a Commissioni permanenti o speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari.*

Art. 72
 3. E' snellita la formulazione del comma 3, per rendere più agevole la definizione di modelli di procedimento legislativo rapidi e semplificati.

- 4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di *leggi costituzionali*, di leggi elettorali, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi .

Art. 72
 4. Si sopprime il concetto di "materia costituzionale", probabilmente incongruo rispetto al sistema costituzionale vigente.

Art. 73

- 1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

2. *Se la Camera dei deputati, o entrambe le Camere nel caso di cui all'art. 70 bis, secondo comma, ne dichiara l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti*, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Art. 73
 2. Modifica conseguente alla configurazione del bicameralismo.

3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, *può con messaggio motivato alla Camera dei deputati, o ad entrambe le Camere nel caso di cui all'art. 70 bis, secondo comma*, chiedere una nuova deliberazione.
2. *La legge nuovamente approvata deve essere promulgata.*

Art. 74

1. Modifica conseguente alla configurazione del bicameralismo
2. Mera riformulazione tecnica della disposizione attualmente vigente.

Art. 75

1. *E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale di leggi e di atti aventi forza di legge, ovvero di articoli o di commi di articoli, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque consigli regionali.*
2. Non è ammesso il referendum per le leggi *costituzionali*, tributarie o di bilancio, *elettorali*, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
6. *La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme.*

Art. 75

- 1.a - Si esclude la possibilità del ritaglio nella formulazione dei quesiti referendari
1.b - L'aumento del numero delle firme richieste è coerente sia con l'aumento della popolazione intervenuto dal 1948, sia con le diverse condizioni relative alla comunicazione.

Art. 75

2. Si aggiungono all'elenco dei limiti all'ammissibilità sia le leggi costituzionali, in coerenza con la lettura comunemente data all'art. 75 vigente, sia le leggi elettorali, per cui si ritiene la inopportunità di un intervento in via referendaria, anche tenendo conto dell'esperienza.

Art. 76

1. Il Governo può, su delegazione *della Camera dei deputati, o di entrambe le Camere nei casi di cui all'art. 70, secondo comma*, emanare decreti che hanno valore di legge ordinaria.

Art. 76

1. Modifica conseguente alla configurazione del bicameralismo.

Art. 77

1. *Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo, ed aventi ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione, la sicurezza nazionale, i rapporti comunitari e internazionali.*
2. *Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.*
3. *Il Governo deve il giorno stesso dell'adozione presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge. La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.*
4. *La Camera non può modificare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate dallo stesso Governo o da almeno un quinto dei componenti. Le modifiche devono osservare il disposto dei precedenti secondo e terzo comma.*
5. *I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro trenta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di conversione.*
6. *Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, alla scadenza del termine il governo può chiedere che il decreto sia convertito in disegno di legge e prosegua per le ulteriori fasi del procedimento di formazione.*
7. *Entro cinque giorni dalla definitiva approvazione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dai precedenti*

Art. 77

Testo identico a quello elaborato nella precedente legislatura nella Commissione Affari costituzionali del Senato.

secondo e terzo comma. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni.

8. *Qualora per la materia oggetto del decreto trovi applicazione il precedente art. 70 bis, i commi da 3 a 7 del presente articolo si applicano anche al Senato della Repubblica, ed il termine di cui al precedente comma 5 è stabilito in sessanta giorni.*

Art. 77

8. Modifica conseguente alla configurazione del bicameralismo.

Art. 78.

1. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti *di entrambe le Camere*, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 79

1. L'approvazione della legge di amnistia e indulto può essere riferita anche al Senato, essendo coerente con la natura dell'organo qui configurata.

Art. 80

1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

1. La *Camera dei deputati approva* ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. *Il regolamento della Camera dei deputati disciplina l'ammissibilità degli emendamenti di iniziativa parlamentare, disponendo in ogni caso l'inammissibilità di emendamenti di modifica dei saldi di bilancio.*
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, **o modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.**
4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte **per l'intero periodo di applicazione.**

Art. 82

1. **Il Senato della Repubblica** può istituire Commissioni speciali di inchiesta, formate in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi. Le Commissioni procedono alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, **salvo che il Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, non disponga diversamente.**
2. **Le Commissioni del Senato della Repubblica dispongono audizioni ed indagini conoscitive, secondo modalità stabilite dal regolamento.**
3. **Ai fini del precedente comma, ed in ogni altro caso in cui ne venga fatta richiesta dalle Commissioni del Senato della Repubblica, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse. Si applicano al rifiuto le norme penali relative al rifiuto di ottemperare all'ordine dell'autorità.**

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto **quaranta** anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
2. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, **ufficio, attività pubblica o privata.**
3. **Il Presidente della Repubblica non è rieleggibile.**
4. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge, **approvata da entrambe le Camere.**

Ipotesi A - Elezione di II grado

Art. 84.

1. *Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni da un'assemblea composta dai membri del parlamento, dai presidenti delle giunte regionali e provinciali, dai membri dei consigli regionali, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, convocata e presieduta dal Presidente della Camera dei deputati.*
2. *L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.*

Art. 85.

1. *Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.*
2. *Se le Camere sono sciolte, ovvero se i consigli regionali, o i consigli provinciali, o i consigli comunali sono sciolti in numero maggiore della metà, la elezione ha luogo entro quindici giorni dal compiersi del turno elettorale.*
3. *Fino al giuramento del Presidente della Repubblica ai sensi del successivo art. ... sono prorogati i poteri del Presidente uscente.*

Art. 86.

1. *Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.*
2. *In caso o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, o di impedimento permanente dichiarato dallo stesso Presidente ovvero congiuntamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica entro i successivi dieci giorni.*

Art. 87.

1. *Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.*
2. *Può inviare messaggi alle Camere*
3. *Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.*
4. *Può porre il veto alla presentazione alle Camere di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino vizi di legittimità costituzionale.*

5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, *e previo parere del Senato*, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. *E' soppresso.*
11. Può concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

1. Il Presidente della Repubblica può, *sentito il Presidente, sciogliere la Camera dei deputati per la impossibilità di formare un governo, ed in ogni caso per il mancato raggiungimento della maggioranza prevista nell'art. 94, secondo e terzo comma.*
2. *E' soppresso.*

Art. 88

1. Lo scioglimento è limitato alla Camera dei deputati come Camera politica, e si esclude per il Senato, coerentemente rispetto alla natura di organo di garanzia. La formulazione è comunque più limitata rispetto all'attuale ricostruzione dottrinarie dell'art. 88, rimanendo ancorata alla sola impossibilità di formare un governo. Viene poi previsto - come deterrente anti-ribaltone - lo scioglimento necessario per la mancata maggioranza assoluta nell'ipotesi di cambio di premiership.

Art. 89

1. *Gli atti del Presidente della repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.*
2. *Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi con messaggio motivato, i messaggi alle Camere.*

Art. 90

1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne

Art. 90

2. La messa in stato d'accusa è riservata al Senato in rapporto alla natura dell'organo.

che per alto tradimento e attentato alla Costituzione

2. *In tali casi è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica, a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri.*

Art. 91.

1. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune, *convocato e presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.*
2. *Fino al giuramento sono prorogati i poteri del Presidente uscente.*

Art. 92

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
2. *Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri entro i dieci giorni successivi alla data delle elezioni o della cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio.*
3. *Qualora in applicazione della legge elettorale sia stabilito un collegamento tra la maggioranza dei deputati eletti e un candidato alla presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio dei ministri.*
4. *Il Presidente del consiglio dei ministri, ottenuta la fiducia, nomina e revoca i ministri.*
5. *I casi di incompatibilità tra cariche di governo e la titolarità di uffici pubblici o lo svolgimento di attività private sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere.*

Art. 92

3. Il rapporto tra potere di nomina del Capo dello Stato e designazione nel voto del primo ministro è stabilito nel comma 3 in modo elastico. Il limite nasce solo se la legge elettorale prevede il collegamento, e se questo in concreto si realizza. In tal modo, si riducono le difficoltà nella formulazione della legge elettorale, e si evita il possibile blocco istituzionale derivante da un risultato elettorale che non evidenzia una maggioranza per nessun candidato collegato.

4. Il potere di nomina e revoca dei ministri è riferito al presidente del consiglio dei ministri dopo la fiducia, secondo una linea da tempo individuata in dottrina come strumento di rafforzamento dello stesso presidente. È inoltre norma coerente con l'ipotesi che la legge elettorale evidenzia in qualche modo la "squadra" del primo ministro.

5. Il richiamo della legge offre un fondamento costituzionale alla disciplina legislativa del conflitto di interessi. Tale fondamento si potrebbe ritenere necessario per l'interazione con il potere del Capo dello Stato di nomina del primo ministro, e con il potere di questi di nomina e revoca dei ministri.

Art. 93

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

1. *Il Presidente del consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda con mozione motivata e votata ad appello nominale entro i dieci giorni successivi alla nomina.*

2. *Nel caso di nomina conseguente alle dimissioni del Presidente del Consiglio precedentemente in carica, la fiducia è accordata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti della Camera dei deputati.*

2. La maggioranza assoluta dei componenti richiesta per il cambio di leadership in caso di dimissioni, e non per il primo conferimento della fiducia, opera da deterrente anti-ribaltone. Vanno peraltro evitate eccessive rigidità, che potrebbero porre limiti indebiti alla evoluzione del sistema politico, favorire crisi determinate strumentalmente, massimizzare il potere contrattuale di piccole formazioni politiche.

3. *La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione. Con la mozione di sfiducia deve essere indicato il nome del nuovo Presidente del consiglio. Se la mozione è approvata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti della Camera, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina.*

3. Anche per la mozione di sfiducia costruttiva, a fini anti-ribaltone, si richiede la maggioranza assoluta dei componenti.

4. *L'approvazione di una mozione di sfiducia individuale comporta la immediata decadenza dalla carica.*

5. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non comporta obbligo di dimissioni.

4. Si usa il termine sfiducia individuale convenzionalmente, dal momento che in senso stretto non nasce rapporto fiduciario tra Camera e ministri nominati dal presidente del consiglio. Viene definito in termini di decadenza l'effetto dell'approvazione. In tal modo si risponde a qualche dubbio sorto per il caso Mancuso. Va peraltro segnalato che l'attribuzione al Presidente del consiglio della fiducia e del potere di nomina e di revoca dei ministri toglie significativamente rilievo all'istituto. Potrebbe funzionare come momento di equilibrio in rapporto al potere di nomina e revoca attribuito al primo ministro.

Art. 95.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.
2. *I Ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri.*
3. *L'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero, le attri-*

3. La formula della riserva relativa di legge consente ampio spazio alla fonte regolamentare.

buzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati in base alla legge.

Art. 96

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II. - *La Pubblica Amministrazione.*

Art. 97

1. *Per l'esercizio delle funzioni amministrative e la tutela degli interessi statali nelle materie di cui al precedente art. 70, commi 2 e 3 lo Stato istituisce uffici, enti, agenzie, autorità amministrative indipendenti.*

Art. 97

1) Il richiamo delle autorità amministrative indipendenti in Costituzione risolve qualche problema di costituzionalità che emerge nel sistema vigente. È comunque preferibile lasciare il richiamo in termini generali, per consentire flessibilità alla successiva fonte legislativa.

2. *Nelle materie di cui al precedente art. 70 lo Stato può con legge approvata da entrambe le Camere delegare l'esercizio di specifiche funzioni alle Regioni ed agli enti locali.*

3. *I soggetti preposti alle autorità amministrative indipendenti sono eletti dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei componenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Senato.*

3. Riferire la nomina al Senato - eletto con sistema proporzionale - risponde ai dubbi sorti rispetto alla nomina da parte dei presidenti delle Camere o delle stesse Camere in regime maggioritario. Il sistema elettorale e la conseguente natura del Senato recuperano il significato di garanzia alla elezione con maggioranze qualificate.

4. *I pubblici uffici sono organizzati con regolamento in base ai principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.*

4. La formula adottata è tecnicamente una riserva di regolamento. Diversamente dalla riserva relativa di legge attualmente prevista, la legge non può espandersi fino a coprire l'intera materia. Viene soppresso il concetto di imparzialità, di scarso significato se applicato all'azione amministrativa.

5. *La legge garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai procedimenti.*

6. *Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*
7. *Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.*

Art. 98.

1. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
2. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
3. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III. - *Gli organi ausiliari.*

Art. 99.
E' soppresso

Art. 99

La soppressione della copertura costituzionale non comporta la soppressione del CNEL, che rimane fondato nella legge. Vengono meno solo le potestà di diretto rilievo costituzionale - segnatamente, l'iniziativa legislativa - peraltro del tutto priva di effettività nell'esperienza fin qui svolta.

Art. 100.

1. Il Consiglio di Stato è **giudice amministrativo** e organo di consulenza giuridico-amministrativa. **La legge assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali.**
2. **La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa, ed esercita le funzioni stabilite dalla legge. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati.**
3. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Art. 100

1. Si mantiene la natura di organo consultivo al Consiglio di Stato. Si sancisce in Costituzione la necessità della separazione tra le funzioni.

2. Si ri-orienta la Corte dei Conti dal controllo giuridico-formale sugli atti al controllo della efficienza e della efficacia, e dunque sui risultati dell'azione amministrativa. L'innovazione è in linea con il complesso delle scelte sul tema dei controlli sulla amministrazione. La responsabilità patrimoniale dei funzionari è affidata al giudice amministrativo dal successivo Titolo IV.

3. L'indipendenza va opportunamente garantita anche per funzioni non giurisdizionali. Le garanzie del Consiglio di Stato come giudice amministrativo sono poi precisate nella parte relativa alle magistrature.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. - *Ordinamento giurisdizionale.*

Art. 101.

1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. **I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati titolari degli uffici del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge.**

Art. 102.

1. **La legge disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici ordinari ed amministrativi.**
2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
3. Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione **di giudici amministrativi** o di cittadini idonei estranei alla magistratura.
4. **Per le controversie di limitato valore, la cui soluzione non richiede particolari competenze, possono essere utilizzati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.**
5. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, **nonché le azioni che possono essere esercitate a tutela di interessi collettivi.**

Art. 103.

1. **Il giudice amministrativo ha competenza per la tutela nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.**
2. **Il giudice amministrativo giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nei casi stabiliti dalla legge.**
3. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. **In tempo di pace i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate in servizio attivo sono giudicati da sezioni specializzate**

Art. 103

1. Il giudice amministrativo è pienamente assimilato ai giudici ordinari, da cui si differenzia solo per funzioni e competenza di materia. Diviene il giudice cui si riferisce ogni controversia che vede soggettivamente coinvolta una pubblica amministrazione.

2. Al giudice amministrativo è riferito anche il profilo della responsabilità patrimoniale, che viene così sottratto alla Corte dei conti. L'iniziativa per il giudizio è attribuita al pubblico ministero. Il giudizio di responsabilità si assimila in tal modo - in principio - al modello generale dei giudizi che coinvolgono la pubblica amministrazione.

4. Viene soppressa la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace

istituite presso il giudice ordinario.

Art. 104

1. *Le magistrature ordinaria e amministrativa* costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Art. 104

La parificazione quanto all'organo di autogoverno sancisce la piena assimilazione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

2. *Il Consiglio superiore delle magistrature si compone di una sezione per i giudici ordinari ed una per i giudici amministrativi. Le funzioni del Consiglio a sezioni riunite sono stabilite dalla legge.*

3. *Il Consiglio superiore delle magistrature è presieduto dal Presidente del Senato della Repubblica.*

3. Affidare la presidenza dell'organo al Presidente del senato è garanzia più efficace che non affidare la stessa al Capo dello Stato, in rapporto al sistema elettorale di quest'ultimo.

4. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, *e il Presidente del Consiglio di Stato.*

5. Gli altri componenti *per ciascuna delle due sezioni* sono eletti per due

5. Riferire la nomina al senato con maggioranza qualificata recupera il significato di garanzia.

terzi da tutti i magistrati ordinari *e amministrativi* tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo *dal Senato della Repubblica, a maggioranza di tre quinti dei componenti*, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

6. *Ciascuna sezione del Consiglio* elegge un Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

7. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del parlamento o di consigli regionali.

Art. 105.

1. Spettano alle sezioni del Consiglio superiore *delle magistrature, secondo le modalità stabilite dalla legge*, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi *rispettivamente dei giudici ordinari e amministrativi.*

2. *I provvedimenti di assunzione, assegnazione, trasferimento, promozione possono essere impugnati esclusivamente davanti alle Sezioni riunite del Consiglio. I provvedimenti disciplinari sono sindacati in sede giurisdizionale nei modi stabiliti dalla legge dello Stato.*

Art. 106.

1. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
2. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
3. Su designazione del Consiglio superiore *delle magistrature* possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore *delle magistrature*, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Art. 108.

1. *L'ordinamento del giudice ordinario e del giudice amministrativo è stabilito dalla legge.*
2. *La legge assicura l'indipendenza dei giudici ordinari e amministrativi, del pubblico ministero, dei cittadini che partecipano all'amministrazione della giustizia.*
3. *La legge prevede le modalità del passaggio dei magistrati ad una diversa magistratura.*

Art. 109.

1. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

1. Ferme le competenze del Consiglio superiore *delle magistrature*, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. - *Norme sulla giurisdizione.*

Art. 111.

1. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
2. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
3. Contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

1. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
2. *Esercita davanti al giudice ordinario ed amministrativo le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità e dei diritti dei cittadini, e per l'affermazione della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari.*
3. *La legge assicura la parità delle parti nei giudizi cui partecipi il pubblico ministero.*

Art. 112

1. Il mantenimento dell'obbligatorietà dell'azione penale, unitamente alla previsione della autonomia e della indipendenza definisce le coordinate costituzionali per il pubblico ministero.

Art. 113.

1. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale di *situazioni giuridiche soggettive* dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa *secondo il riparto di competenze stabilito dalla legge.*
2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
4. La legge disciplina il sindacato giurisdizionale sugli atti delle Autorità indipendenti, e ne stabilisce i limiti.

Art. 113

1. Si sancisce il principio della necessaria tutela, ma si evita di costituzionalizzare la dicotomia diritto soggettivo - interesse legittimo, lasciando alla legge in modo flessibile la definizione delle situazioni da tutelare e delle modalità della tutela medesima. Il rinvio alla legge consente un passaggio graduale e meditato ad un sistema diverso dall'attuale.

Art. 113 bis

1. *La legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa in ogni fase del giudizio civile, penale, amministrativo.*

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

1. La Repubblica si riparte in Regioni, (province) e comuni, *con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.*

Art. 115

E' soppresso

Art. 116.

1. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Data l'ampiezza dell'autonomia riconosciuta alle regioni in generale, la norma potrebbe forse anche essere soppressa.

Art. 117

E' soppresso

Essendo la regione titolare di una potestà legislativa generale, l'enumerazione delle materie è correttamente collocata nell'articolo 70, che definisce la potestà legislativa statale.

Art. 118

1. *Le Regioni hanno funzioni di programmazione e di coordinamento, e funzioni amministrative nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 128 per comuni e province.*

Art. 119.

1. *Le Regioni, le province e i comuni hanno autonomia finanziaria, di entrata e di spesa.*
2. *Le Regioni, le province e i comuni impongono tributi propri, nell'ambito del coordinamento stabilito con legge dello Stato approvata da entrambe le Camere.*
3. *Per perseguire obiettivi di rilevante interesse nazionale, attuare politiche di riequilibrio territoriale, garantire a tutti l'eguale accesso a ser-*

vizi pubblici essenziali o l'eguale effettivo godimento di diritti fondamentali, o comunque provvedere a scopi determinati, lo Stato può assegnare a comuni, province o Regioni contributi speciali, anche in via di cofinanziamento, o finalizzati e condizionati alla realizzazione di specifiche politiche pubbliche nelle materie di competenza regionale e locale

4. *E' costituito un apposito fondo per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e di Regioni svantaggiate, o di aree svantaggiate all'interno di singole regioni. Le risorse del fondo sono utilizzate per provvedere a scopi determinati e particolarmente per la progettazione e per la realizzazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea o da organismi internazionali.*
5. *Una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere individua le regioni svantaggiate e le aree arretrate e disciplina le modalità di accesso al fondo, prevedendo anche interventi sostitutivi nei confronti di soggetti inadempienti.*
6. *Una legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, determina i beni demaniali di comuni, province, regioni e stato.*

Art. 120.

1. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
2. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
3. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121.

E' soppresso

Art. 121

Gli organi della regione e le loro funzioni sono determinati dallo statuto regionale.

Art. 122.

1. *Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale.*
2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
3. *E' soppresso*
4. I consiglieri

3. Le modalità di funzionamento degli organi della regione sono rimesse alla fonte regionale.

regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

5. *E' soppresso* 5. La forma di governo regionale è determinata dallo statuto della Regione.

Art. 123

1. *Lo statuto determina gli organi della regione e le modalità del loro funzionamento, prevedendo in ogni caso un consiglio rappresentativo eletto a suffragio universale dai cittadini che hanno diritto di voto per l'elezione della Camera dei deputati, e lo scioglimento del consiglio medesimo nel caso di impossibilità di funzionamento.*

Art. 123
Lo statuto diventa cardine fondamentale dell'autonomia regionale.

2. *Lo statuto prevede il difensore civico regionale, ne definisce le attribuzioni e il rapporto con le amministrazioni pubbliche in ambito regionale, assicurando in specie l'autonomo e indipendente esercizio delle funzioni.*

3. *Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti della regione, nonché le modalità di approvazione e pubblicazione, per lo stesso statuto, per le leggi e i provvedimenti amministrativi della Regione.*

4. *Lo statuto prevede in ogni caso per gli enti locali l'iniziativa e la partecipazione alla formazione delle leggi, degli atti amministrativi e degli atti di programmazione della regione.*

4. La norma è giustiziabile, attraverso l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale dello statuto che ometta la previsione.

5. *Lo statuto definisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione.*

6. *Lo statuto è approvato o modificato dal Consiglio regionale con una maggioranza non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.*

7. *Tutti gli atti normativi della regione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

Art. 124

E' soppresso

Art. 124
Viene soppressa la figura del Commissario di governo precedentemente disciplinata dall'art. 124. Tale scelta è indispensabile in un impianto di tipo federale.

Art. 125

1. *Sugli atti amministrativi della Regione non sono ammessi controlli statali di legittimità o di merito.*

1. La soppressione dei controlli statali sugli atti è indispensabile in un impianto di tipo federale.

2. Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

E' soppresso

Art. 126

Lo scioglimento del Consiglio non si configura più come controllo statale sugli organi della Regione, ma come misura diretta a superare una inefficienza istituzionale. Quindi, la collocazione corretta è nello statuto regionale.

Art. 127

1. *Lo Stato propone ricorso davanti alla Corte costituzionale avverso statuti, leggi, regolamenti, provvedimenti della regione che presentano vizi di legittimità costituzionale.*

Art. 127

L'impugnativa davanti alla Corte non è parte di un meccanismo di controllo statale sulla regione, ma strumento regolativo del rapporto Stato centrale-autonomie. Quindi, solo ricorso successivo, ed esclusivamente per vizi di legittimità.

Art. 128

1. *I comuni (e le province) sono enti autonomi, cui è affidata la cura degli interessi delle comunità locali.*

Art. 128

La previsione di tutela costituzionale per gli enti locali è norma chiave nella definizione di un federalismo di città oltre che di regioni, ed è la migliore garanzia contro il rischio - non marginale - che l'aumento dei poteri delle regioni conduca a forme di neo-centralismo regionale.

2. *La denominazione di comuni (e province), e le circoscrizioni comunali (e provinciali), non possono essere modificate senza il consenso delle popolazioni.*

3. *Una legge statale approvata da entrambe le Camere determina gli organi dei comuni (e delle province), le modalità di elezione, i casi e le modalità di scioglimento del consiglio.*

4. *Gli statuti e i regolamenti dei comuni (e delle province) disciplinano l'attività degli organi, la organizzazione degli uffici, l'esercizio delle funzioni amministrative, la partecipazione popolare, il decentramento.*

4. La valorizzazione dell'autonomia statutaria con una riserva posta direttamente in Costituzione è uno degli strumenti più efficaci per evitare il rischio del neocentralismo regionale.

5. *Ai comuni (e alle province) sono attribuite risorse sufficienti alla cura degli interessi delle comunità.*

5. Il principio del controllo sulle proprie risorse da parte dell'ente locale è uno dei cardini per un sistema delle autonomie equilibrato, oltre che per l'efficienza delle istituzioni locali.

A tal fine ad essi è riconosciuta autonomia impositiva in base alle leggi statali e regionali, sono garantiti trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni, è assicurato l'accesso a fondi comunitari.

6. *I comuni (e le province) hanno competenza amministrativa generale, escluse le sole funzioni amministrative incompatibili con la (rispettiva) dimensione territoriale.*
7. *Per la tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita i Comuni (e le province) propongono ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli atti amministrativi dello Stato, e avverso gli statuti, le leggi e gli atti amministrativi delle Regioni.*

6. La formulazione a livello costituzionale del principio di sussidiarietà nel rapporto centro-periferia è funzionale ad una regione intesa essenzialmente come soggetto di legislazione e programmazione. Si contrasta in tal modo la tendenza di gran parte delle regioni a concentrare poteri di gestione, che è tra le prime cause dell'inefficienza dell'istituto regionale. Spostando l'amministrazione verso il basso, inoltre, si potenziano i momenti di controllo da parte di cittadini ed utenti, bilanciando la riduzione degli inutili ed anzi dannosi controlli di legittimità giuridico-formali.

7. L'accesso alla Corte è necessario a dare effettività alla garanzia accordata in Costituzione alle autonomie locali, e ad assicurare il rispetto della distribuzione delle competenze.

Art. 129
E' soppresso

La affermazione in Costituzione del principio di sussidiarietà rende superata la norma, che vedeva nei comuni e nelle province circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Art. 130

1. *Gli atti dei comuni (e delle province) non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.*

Norma necessaria in un "federalismo di città"

Art. 131

1. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132.

1. Si può con legge costituzionale, *e previo il voto favorevole dei Consigli regionali interessati*, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un

terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

- 2. Si può, con *referendum* e con legge dello Stato approvata da entrambe le Camere, e previo il voto favorevole dei Consigli regionali interessati, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

- 1. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, e previo il voto favorevole del consiglio regionale interessato.
- 2. La Regione, con il consenso delle popolazioni in tutti i Comuni interessati, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. - La Corte costituzionale.

Art. 134.

- 1. La Corte costituzionale giudica:
 - a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
 - b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
 - c) sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e i comuni, tra le regioni, tra le regioni e i comuni;
 - d) sulla impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni, proposta dai

Il ruolo della Corte può essere ampliato limitatamente a funzioni riconducibili alla giustizia costituzionale in senso proprio, senza giurisdizionalizzare vicende che sono politiche in senso stretto. Ad ogni aumento - che sia inappropriato - del ruolo della Corte corrisponde un indebolimento del sistema rappresentativo e segnatamente della funzione di rappresentanza parlamentare.

a) Il combinato disposto dell'art. 128 e dell'art. 134 a) richiama anche gli enti locali nella impugnativa delle leggi.

c) L'accesso al giudizio di costituzionalità degli enti locali è norma portante per un federalismo di città oltre che di regioni, e per contrastare tentazioni di neocentralismo regionale.

d) L'accesso diretto dei cittadini alla Corte completa il sistema delle garanzie.

cittadini per la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti;

c) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135

1. La Corte costituzionale è composta di venti giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto *dal Senato della Repubblica a maggioranza di tre quinti dei componenti*, per un quarto dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, *per un quarto dai componenti dei consigli regionali*.
2. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
3. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
4. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
5. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
6. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
7. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 135

1) L'elezione dei componenti è affidata al Senato coe-
rentemente con la natura di organo di garanzia e di
equilibrio. La composizione della Corte è modificata,
con l'aggiunta di componenti di provenienza regionale,
in linea con una impostazione "federalista".

Art. 136.

1. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
2. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

1. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
2. Con legge ordinaria *approvata da entrambe le Camere* sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
3. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II. - *Revisione della Costituzione.*

Leggi costituzionali.

Art. 138

1. *Le leggi costituzionali sono approvate a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna camera.*
2. *Se in una Camera la proposta di legge costituzionale è approvata con una maggioranza inferiore a quella prescritta dal precedente comma 1, si procede in entrambe le Camere ad una seconda deliberazione ad un intervallo non minore di tre mesi.*
3. *Nella seconda deliberazione la maggioranza di cui al precedente comma 1 è prescritta solo nel Senato della Repubblica.*
4. *Nel caso di approvazione ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, la legge costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, un milione di elettori o cinque con-*

3) La maggioranza prescritta viene mantenuta nel Senato coerentemente con la natura di organo di garanzia.

4. Il numero di elettori richiesti per la sottoposizione a referendum è aumentato a un milione. Viene soppressa la possibilità di richiesta da parte di un quinto dei componenti di una camera. Si introduce il requisito della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, non menzionato nell'attuale formulazione dell'art. 138.

sigli regionali ne facciano richiesta. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi

5. *Le leggi costituzionali di modifica dell'art. 70 e del Titolo V approvate ai sensi dei precedenti commi sono promulgate solo dopo aver ricevuto il voto favorevole della metà più uno dei consigli regionali.*

5. La previsione del voto favorevole dei consigli regionali per la modifica del riparto di competenze Stato-Regioni e delle norme costituzionali sulle autonomie conferma l'impianto federalistico.

Art. 139

1. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Norma transitoria e finale

1. *Fino all'entrata in vigore delle relative norme statutarie, continua ad applicarsi la normativa vigente sull'elezione dei consiglieri, sui casi di ineleggibilità e incompatibilità, sull'approvazione degli statuti.*

Fino all'entrata in vigore delle relative norme statutarie, lo scioglimento del consiglio regionale per impossibilità di funzionamento è disposto, unitamente alle nuove elezioni, dal Presidente della Repubblica decorsi trenta giorni dalla cessazione dalla carica della giunta regionale per dimissioni o qualunque altro motivo, e senza che sia stata eletta la nuova giunta. Sono prorogati fino alle nuove elezioni i poteri della giunta precedentemente in carica.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Sinistra Democratica-L'Ulivo
IL PRESIDENTE

Roma, 13 gennaio 1997

Prot.n.02/97/CS/sf

Sen. Francesco De Martino
Via Aniello Falcone, 258

80127 NAPOLI

Caro De Martino,

ho ricevuto la tua lettera sulle riforme costituzionali e ne ho dato lettura all'Assemblea.

Ti ringrazio del contributo. Tra l'altro, oltre ai temi più discussi, ne hai segnalati altri, non meno rilevanti. In particolare, sul ruolo del Senato. Condivido i forti dubbi sull'impostazione del modello tedesco: Massimo Villone sta lavorando su ipotesi di "Senato americano".

Se la Bicamerale si avvia, avremo modo di tornare sull'argomento. (Grazie anche del caveat sulle istituzioni previdenziali del Parlamento!).

Cordiali saluti e buon anno!
Reus

(Cesare Salvi)

Napoli, 7 gennaio 1997

Caro Salvi, grazie dell'invito alla riunione. Sono interessato e come alle questioni istituzionali, ma purtroppo il correre veloce degli anni mi impedisce di assumere impegni di lavoro continuativi a Roma. Ti prego quindi di permettermi di esprimere alcune considerazioni che ritengo di particolare interesse.

Riconfermo quindi la mia opposizione a qualunque forma di presidenzialismo. Considero peggiore di tutti quello francese. Mi auguro che la forma proposta dal PDS possa avere fortuna, ma vedo ostacoli grandissimi. Considero una soluzione pessima quella di una riforma che in un modo o nell'altro accogliesse la proposta della destra e del Polo.

Vi sono però altri problemi non ancora toccati dal dibattito, che però hanno una grande importanza. Il primo è l'abolizione del Senato come camera legislativa, salvo le leggi regionali. La formula usata dal Programma dell'Ulivo è insostenibile ed assurda. Essa forse si è tratta dal modello del Bundesrat tedesco, ma in forma estremizzata. È vero che il Bundesrat è la Camera dei Länder ed ha una potestà minore del Bundestag, ma non è affatto escluso dal potere legislativo ed in taluni casi di contrasto la Costituzione prevede una commissione mista delle due assemblee.

Nel programma dell'Ulivo i membri, di numero imprecisato, del cd "Senato delle Regioni" conservano le cariche regionali. La costituzione federale americana cominciò con la nomina per designazione degli Stati, ma ben presto si giunse all'elezione diretta. Nel nostro programma di elezione diretta non vi è nemmeno l'ombra. Vi si sancisce la prevalenza delle regioni maggiori, proprio l'opposto di una costituzione equamente federalista.

A parte questo la realtà politica italiana, che è ben lungi dall'essere divenuta stabile ed evoluta verso un reale bipartitismo, che sta solo nei sogni di taluni utopisti nostrani, mi pare prudente, almeno per un certo periodo di tempo, conservare le due Camere, anche se con una certa delimitazione di poteri. Nella passata legislatura la diversità di maggioranze fra Camera e Senato fu causa non secondaria della caduta della destra.

Secondo. Non meno importante è l'esigenza di una semplificazione normativa, cosiddetta delegificazione, che però vale per il futuro. Per il passato abbiamo una immensa massa di leggi, che rendono inaccessibile al cittadino la conoscenza del diritto vigente. Occorre una sollecita redazione di testi unici, che non siano solo una raccolta di tutte le leggi in determinate materie, ma la chiara formulazione delle norme in vigore. Per tale opera è necessario che la Bicamerale ponga nel testo che elaborerà l'istituzio-

ne di un organo permanente, espresso dalle Camere, che provveda tale compito.

Terzo. La costituzione rinnovata dovrà prevedere una nuova attribuzione del potere legislativo fra Stato e Regioni. A mio parere allo Stato devono essere mantenuti i poteri in tema di relazioni internazionali, difesa, giustizia, pubblica istruzione, salvo le materie da trasferire alle regioni, che già ne dispongono. L'imposizione fiscale non può che essere devoluta al Parlamento per assicurare l'uniformità delle imposte. Vi è però una parte che va attribuita alle Regioni ed ai Comuni per i servizi dei quali sono titolari. La costituzione americana, nell'attribuire al Congresso degli Stati Uniti il potere impositivo stabilisce che esso dovrà provvedere al benessere generale degli Stati medesimi.

Quarto. Quanto più aumenteranno i poteri delle Regioni e dei Comuni, tanto più vi sarà il rischio di un accentuarsi del burocraticismo con tutte le sue degenerazioni. Per il cittadino il burocraticismo locale non è meno perverso ed oppressivo di quello statale. Occorre perciò attentamente ricercare i modi per scongiurare questo rischio. Un possibile correttivo può essere quello di una riforma del sistema attuale, Commissioni di Controllo e Corte dei Conti, togliendo loro poteri formalistici, in larga parte inutili, e conferendo ad essi poteri di intervento per ricondurre gli uffici al loro compito di strumenti di gestione dei servizi in un'amministrazione democratica. E' chiaro però che occorre snellire e semplificare le procedure, ridurre la rete divenuta sempre più fitta di limiti amministrativi, alla libera attività dei cittadini. Anche i tempi nell'esecuzione di una pratica avranno un valore determinante, il che non può essere disgiunto da precise norme sulla responsabilità individuale.

Questi sono alcuni suggerimenti, ma se mi sarà consentito, vorrei darne altri via via che le questioni diverranno più chiare.

Ora è prematuro parlarne e nemmeno di buon gusto. Ma se il numero dei parlamentari dovesse diminuire nascerebbe un bel problema per le loro istituzioni di previdenza e non è male che se ne abbia coscienza.

Prot. N° 02

Data arrivo 9-1-97

Napoli, 7 gennaio 1997

Caro Salvi, grazie dell'invito alla riunione. Sono interessato e come alle questioni istituzionali, ma purtroppo il correre veloce degli anni mi impedisce di assumere impegni di lavoro continuativi a Roma. Ti prego quindi di permettermi di esprimere alcune considerazioni che ritengo di particolare interesse.

Riconfermo quindi la mia opposizione a qualunque forma di presidenzialismo. Considero peggiore di tutti quello francese. Mi auguro che la forma proposta dal PDS possa avere fortuna, ma vedo ostacoli grandissimi. Considero una soluzione pessima quella di una riforma che in un modo o nell'altro accogliesse la proposta della destra e del Polo.

Vi sono però altri problemi non ancora toccati dal dibattito, che però hanno una grande importanza. Il primo è l'abolizione del Senato come camera legislativa, salvo le leggi regionali. La formula usata dal Programma dell'Ulivo è insostenibile ed assurda. Essa forse si è tratta dal modello del Bundesrat tedesco, ma in forma estremizzata. È vero che il Bundesrat è la Camera dei Länder ed ha una potestà minore del Bundestag, ma non è affatto escluso dal potere legislativo ed in taluni casi di contrasto la Costituzione prevede una commissione mista delle due assemblee.

Nel programma dell'Ulivo i membri, di numero imprecisato, del cd "Senato delle Regioni" conservano le cariche regionali. La costituzione federale americana cominciò con la nomina per designazione degli Stati, ma ben presto si giunse all'elezione diretta. Nel nostro programma di elezione diretta non vi è nemmeno l'ombra. Vi si sancisce la prevalenza delle regioni maggiori, proprio l'opposto di una costituzione equamente federalista.

A parte questo, la realtà politica italiana, che è ben lungi dall'essere divenuta stabile ed evoluta verso un reale bipartitismo, che sta solo nei sogni di taluni utopisti nostrani, mi pare prudente, almeno per un certo periodo di tempo, conservare le due Camere, anche se con una certa delimitazione di poteri. Nella passata legislatura la diversità di maggioranze fra Camera e Senato fu causa non secondaria della caduta della destra.

Secondo. Non meno importante è l'esigenza di una semplificazione normativa, cosiddetta delegificazione. Questo però vale per il futuro. Per il passato abbiamo una immensa massa di leggi, che rendono inaccessibile al cittadino la conoscenza del diritto vigente. Occorre una sollecita redazione di Testi unici, che non siano solo la raccolta di tutte le leggi in determinate materie, ma la chiara formulazione della norma in vigore. Per tale opera è necessario che la Bicamerale ponga nel testo che elaborerà l'istituzio-

ne di un organo permanente, espresso dalle Camere, che provveda a tale compito.

Terzo. La costituzione rinnovata dovrà prevedere una nuova attribuzione del potere legislativo fra Stato e Regioni. A mio parere allo Stato devono essere mantenuti i poteri in tema di relazioni internazionali, difesa, giustizia, pubblica istruzione, salvo le materie da trasferire alle regioni, che già ne dispongono. L'imposizione fiscale non può essere devoluta al Parlamento per assicurare l'uniformità delle imposte. Vi è però una parte che va attribuita alle Regioni ed ai Comuni per i servizi dei quali sono titolari. La costituzione americana, nell'attribuire al Congresso degli Stati Uniti il potere impositivo stabilisce che esso dovrà provvedere al benessere generale degli Stati medesimi.

Quarto. Quanto più aumenteranno i poteri delle Regioni e dei Comuni, tanto più vi sarà il rischio di un accentuarsi del burocraticismo con tutte le sue degenerazioni. Per il cittadino il burocraticismo locale non è meno perverso ed oppressivo di quello statale. Occorre perciò attentamente ricercare i modi per scongiurare questo rischio. Un possibile correttivo può essere quello di una riforma del sistema attuale, Commissioni di Controllo e Corte dei Conti, togliendo loro poteri formalistici, in larga parte inutili, e conferendo ad essi poteri di intervento per ricondurre gli uffici al loro compito di strumenti di gestione dei servizi in un'amministrazione democratica. E' chiaro però che occorre snellire e semplificare le procedure, ridurre la rete divenuta sempre più fitta di limiti amministrativi alla libera attività dei cittadini. Anche i tempi nell'esecuzione di una pratica avranno un valore determinante, il che non può essere disgiunto da precise norme sulla responsabilità individuale.

Questi sono alcuni suggerimenti, ma se mi sarà consentito, vorrei darne altri via via che le questioni diverranno più chiare.

Ora è prematuro parlarne e nemmeno di buon gusto. Ma se il numero dei parlamentari dovesse diminuire nascerebbe un bel problema per le loro istituzioni di previdenza e non è male che se ne abbia coscienza.

Ti sarei grato se volessi portare a conoscenza dei compagni del gruppo la presente lettera.

Molto cordialmente, buon lavoro

tu off. Francesco De Martino